

# REGIONE CAMPANIA

## PROVINCIA DI NAPOLI COMUNE di CAIVANO

### Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

# BIOTECH S.r.l.

Sede Legale: Piazzetta di Porto,5 - 80134 Napoli  
e-mail PEC: biotechsr.l.energy@legalmail.it  
P.IVA e C.F. : 08498971210  
Sede Operativa: C.da Omomorto - Caivano (NA)

IL TECNICO (timbro e firma)

Indice	Revisione / Revision / Modification	Data	Disegno

--	--

GRUPPO Group / Groupe  <b>SA1</b>	DISEGNI DI RIFERIMENTO N°: Reference drawing / Plans de référence  -----	SCALA DISEGNO: Drawing Scale Echelle Dessin <b>1:1</b>	
		SCALA PLOTTAGGIO: Plot scale / Echelle de plot. -----	

Quadro di riferimento Programmatico	SOSTITUISCE IL NUM. Replaces Number Remplaces Nombre -----		
	DISEGNATO: Drawn by / Dessiné	17/02/2017	
	VERIFICATO: Checked by / Vérifié	20/02/2017	
	APPROVATO: Approved / Approuvé	24/02/2017	

COMMESSA: Job / Commande <b>17.020</b>	LOCALITA': Locality / Localité <b>Caivano (NA)</b>	DISEGNO N° : Drawing N° / Dessin N° <b>17.020.SA1.S-1.0</b>	Rev.	Pagina / page
--	--	--	------	---------------

## Sommario

1.	Introduzione .....	2
1.1.	Generalità e motivazioni dell'intervento .....	2
1.2.	Ubicazione ed inquadramento dell'opera .....	2
1.3.	Lo studio d'impatto ambientale .....	3
1.4.	L'approccio metodologico generale .....	5
2.	Quadro di riferimento programmatico .....	5
2.1	Premessa .....	5
2.2	Inserimento ambientale dell'opera in relazione ai piani di utilizzazione del territorio ed alla normativa vigente.....	6
2.3	Inquadramento territoriale e paesaggistico .....	7
2.3.1	Piano Territoriale Regionale (PTR) .....	7
2.3.2	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).....	13
2.3.3	Piani Paesistici (PTP).....	18
2.3.4	Piani Territoriali Paesistici (PTP) .....	18
2.3.5	Piano Urbanistico Comunale (PUC) .....	23
2.4	Inquadramento geomorfologico ed idrogeologico.....	25
2.4.1	Piano delle autorità di bacino .....	31
2.4.2	Classificazione sismica .....	37
2.5	Altri aspetti programmatici.....	38
2.5.1	Piano Energetico Ambientale della Regione Campania (PEAR) .....	38
2.5.2	Piano d'Ambito dell'ATO n°3 Sarnese-Vesuviano.....	39
2.5.3	Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) .....	40
2.5.4	Biodiversità.....	41
2.6	Normativa di riferimento in materia ambientale .....	41
2.6.1	Classificazione acustica .....	42
2.6.2	Normativa in materia di Gestione Rifiuti .....	43
2.6.3	Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani .....	46
3.	Conclusioni.....	59
4.	Quadro normativo di riferimento per la procedura di VIA e SIA.....	60

---

## 1. Introduzione

### 1.1. Generalità e motivazioni dell'intervento

La presente relazione supporta la richiesta di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i.

Le attività che saranno svolte nell'impianto di cui all'oggetto consistono in:

- **R1:** utilizzazione come combustibile (ad esclusione dell'incenerimento diretto) o come altro mezzo per produrre energia/utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
- **R3:** riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (legno, carte, plastica, gomma) mediante attività di selezione/cernita meccanica e/o manuale e/o mediante trattamento chimico-fisico di lavaggio e/o flottazione allo scopo di ottenere frazioni ancora valorizzabili da destinare ad ulteriore recupero e/o materie prime secondarie/EOW (end of waste-materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto);
- **R13:** messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti o ad impianti terzi autorizzati al recupero);

### 1.2. Ubicazione ed inquadramento dell'opera

L'area oggetto della presente relazione è ubicata nel Comune di Caivano (NA).

L'area è ubicata in una zona facilmente raggiungibile dalle vicine tratte stradali ed in particolare:

- Strada Statale 7bis (di Terra di Lavoro) che transita a circa 1.000 m a sud dell'insediamento;
- Autostrada A1 (Autostrada Milano-Napoli) che transita a circa 2.000 m a ovest dell'insediamento;
- Autostrada A30 (Caserta-Salerno) che transita a circa 12.000 m a est dell'insediamento;

Le coordinate UTM riferite al lotto dell'insediamento sono riportate nella seguente tabella:

NOME PUNTO	LOCALIZZAZIONE PUNTO	COORDINATE UTM	
1	Spigolo Nord-Est	445355,35 m E	4536597,48 m N
2	Spigolo Sud-Ovest	445340,96 m E	4536350,19 m N

Le distanze in linea d'aria dell'insediamento dai centri abitati di maggior interesse sono:

---

- Centro abitato di Caivano: circa 4.500 m;
- Centro abitato di Acerra: circa 4.000 m;
- Napoli: circa 15 km.



*Figura 1 - Tavola "Ortofoto con individuazione del lotto"*

Nella figura seguente è riportata una aerofotogrammetria dell'area interessata (Fonte: Google Earth), con evidenziato l'insediamento industriale della società Biotech S.r.l.

### 1.3. Lo studio d'impatto ambientale

Il presente studio d'impatto ambientale è stato redatto in conformità al D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" (titolo III, parte seconda) e al DPCM 27/12/88 "Norme tecniche per la redazione degli studi d'impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n.349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10/08/88, n.377" (modificato dal DPR del 02/09/99, n. 348, "Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere") e si articola nelle seguenti sezioni:

- **"Quadro Programmatico"** che fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.
- **"Quadro Progettuale"** che descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati.
- **"Quadro Ambientale"** che definisce l'ambito territoriale (inteso come sito ed area vasta) e i sistemi

ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi.

Il quadro ambientale ha lo scopo di:

- Descrivere i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l'eventuale criticità degli equilibri esistenti;
- Individuare le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità;
- Documentare gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;
- Documentare i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto.

Le componenti ambientali potenzialmente interessate dalla realizzazione dell'impianto sono le seguenti:

- **Atmosfera**, in relazione all'emissione di polveri in fase di cantiere e agli eventuali rilasci in aria di sostanze pericolose in fase di esercizio e nella fase di post-chiusura.
  - **Ambiente Idrico**, sulle possibili interferenze con il sistema delle acque superficiali e sotterranee dovute all'esecuzione degli scavi, agli eventuali rilasci di effluenti liquidi sia in superficie che nelle acque di falda durante l'esercizio e dopo la chiusura dell'impianto.
  - **Suolo e Sottosuolo**, riguardo alle possibili interferenze in fase di costruzione per le opere di scavo e in fase di esercizio per la possibile contaminazione di questa componente a causa di eventuali rilasci di sostanze pericolose.
  - **Vegetazione, Flora e Fauna**, poiché i rilasci liquidi e aeriformi in esercizio e nella fase di post- chiusura potrebbero contaminare gli organismi vegetali e animali.
  - **Ecosistemi**, per le alterazioni che potrebbero essere indotte dalla diffusione della contaminazione dovuta ai rilasci.
  - **Salute pubblica**, per le eventuali modificazioni delle qualità delle acque, dell'aria e mediante la diffusione della contaminazione attraverso la catena alimentare.
  - **Rumore e vibrazioni**, per gli aspetti connessi alle azioni di cantiere, al funzionamento delle macchine in fase di costruzione/esercizio e al traffico veicolare dovuto al trasporto dei rifiuti.
  - **Paesaggio**, per le interazioni indotte dall'impianto a causa del suo ingombro.
  - **Radiazioni** ionizzanti e non ionizzanti.
-

#### 1.4. L'approccio metodologico generale

Lo studio d'impatto ambientale è un metodo complesso e polidisciplinare che si sviluppa in fasi successive e che, per mezzo di atti amministrativi e strumenti tecnici scientifici, mira ad un inserimento non traumatico nell'ambiente di opere antropiche potenzialmente causa di alterazioni ambientali e socio-economiche.

Le attività svolte hanno riguardato innanzitutto le analisi preliminari di pianificazione, progettuale e ambientale, al fine di individuare tutti gli aspetti tecnici e ambientali da prendere in considerazione e di valutare, per ognuno di questi aspetti, il livello di dettaglio e le linee metodologiche generali da adottare.

A valle dell'analisi degli strumenti programmatici e pianificatori, è stato predisposto il quadro programmatico.

Il quadro di riferimento progettuale è stato predisposto a seguito dell'analisi progettuale dell'opera da realizzare.

L'analisi del quadro ambientale è stata condotta realizzando singolarmente per tutte le componenti:

- La caratterizzazione dello stato attuale;
- La stima degli impatti in riferimento alle azioni di progetto che potenzialmente interferiscono con l'ambiente;
- L'individuazione di tutte le misure che si ritiene necessario adottare al fine di minimizzare l'impatto sopra stimato.

## 2. Quadro di riferimento programmatico

### 2.1 Premessa

La metodologia operativa con cui è stato redatto il presente studio prevede, come detto, l'organizzazione dell'intero lavoro sulla base di un complesso di "Quadri di riferimento" relativi ai diversi aspetti, caratteri e rapporti tra territorio, ambiente e insediamento produttivo.

Il Quadro di riferimento programmatico deve fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni fra l'impianto ed il contesto ambientale in cui è inserita (gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale).

L'impianto della "Biotech S.r.l." (gestione e trattamenti rifiuti) deve essere coerente sia con le norme di settore che con gli strumenti di pianificazione e programmazione Regionale, Provinciale e Locale.

Verranno analizzate sinteticamente le normative specifiche in materia di gestione dei rifiuti a livello nazionale e territoriale; mentre per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione a scala territoriale verranno analizzati in particolare il Piano Territoriale Regionale, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il Piano Regolatore Comunale ed eventuali altri regolamenti comunali.

## 2.2 Inserimento ambientale dell'opera in relazione ai piani di utilizzazione del territorio ed alla normativa vigente

L'impianto della Biotech S.r.l. sorge nel comune di Caivano (NA), in contrada Omomorto. Questa area è riportata nel catasto comunale di Caivano al foglio 13 particella 36, e presso tale impianto sarà effettuata l'attività di gestione e recupero rifiuti.

La ditta intende eseguire la propria attività seguendo la vigente normativa in materia. In particolare intende avanzare procedimento autorizzativo attraverso il D.lgs. 387/03. Nello specifico l'attività della ditta in accordo a quanto riportato nell'allegato B del Regolamento Regionale n°2/2010 ricade ai punti sotto elencati:

“7. Progetti di infrastrutture:

s) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del D. lgs 152/2006);

t) impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del D. lgs 152/2006);

u) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del D. lgs 152/2006);

v) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del D. lgs 152/2006).

La procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), come è noto, ha lo scopo di accertare la compatibilità ambientale di quei progetti ed interventi pubblici e privati alla stessa sottoposti ai sensi della normativa vigente in materia, con l'obiettivo di proteggere e migliorare la salute, l'ambiente e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi e garantire l'uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile, attraverso la valutazione degli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale e sull'interazione tra detti fattori. La procedura di V.I.A. garantisce, inoltre, la partecipazione dei cittadini al procedimento attraverso adeguate forme di pubblicità.

Il quadro di riferimento programmatico fornisce anche una analisi dell'opera in esame all'interno della pianificazione del territorio oggi vigente (o in fase di studio e quindi non vincolante) ovvero in relazione ai Piani d'area vasta (Piano Territoriale di coordinamento provinciale), urbanistici o specialistici, o di settore (Piani dei

Parchi regionali, Piani Territoriali Paesistici, Piano Regionale dei trasporti, Piano regionale della Sanità, etc.) ed in relazione agli strumenti urbanistici generali (nel nostro caso il vigente P.U.C.) o attuativi del territorio comunale interessato. S'intende così verificare la compatibilità dell'intervento in oggetto con gli obiettivi, gli indirizzi, le norme e le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione e di altre norme regolamentari urbanistico-edilizie o settoriali vigenti.

## 2.3 Inquadramento territoriale e paesaggistico

### 2.3.1 Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il PTR è lo strumento di programmazione con il quale la Regione delinea la strategia di sviluppo del territorio regionale definendo gli obiettivi per assicurare la coesione sociale, accrescere la qualità e l'efficienza del sistema territoriale e garantire la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali e ambientali.

Il PTR definisce inoltre il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, connessa con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale.

Il PTR definisce inoltre indirizzi e direttive alla pianificazione di settore, ai PTCP ed agli strumenti della pianificazione negoziata. Il piano è il documento di programmazione con il quale vengono fissati alcuni obiettivi strategici, quali: la qualificazione dei sistemi territoriali, la sostenibilità dello sviluppo economico, la sostenibilità ambientale.

Il PTR colloca il comune di Caivano all'interno **dell'AREA NAPOLI NORD-EST: (E1)** a dominante urbano-industriale.

Il Sistema Territoriale di Sviluppo (STS) area NAPOLI NORD-EST è situato a nord-est di Napoli e comprende i comuni di Acerra, Afragola; Brusciano, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Crispano, Pomigliano d'arco.

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) evidenzia i Sistemi territoriali di sviluppo






*Figura 2 - Tavola "Sistemi territoriali di sviluppo"*

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) evidenzia la rete infrastrutturale in esercizio e di nuova realizzazione.


**1° QTR:**  
**-Rete infrastrutturale-**



**Figura 3 - Tavola "rete infrastrutturale"**


Il PTR evidenzia il Grado di Sismicità assegnato ad ogni Comune; in particolare, nella Provincia di Napoli i Comuni presentano un Grado di Sismicità 2 (di Media Sismicità) o 3 (di Bassa Sismicità). Inoltre sono individuate delle Aree denominate Sorgenti di Rischio Sismico.

## 1° QTR: Governo del rischio -Rischio sismico e vulcanico-



**Figura 4 - Tavola "Rischio sismico e vulcanico"**

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) suddivide la Campania in Ambienti Insediativi che costituiscono la dimensione di lungo periodo della coerenza territoriale.



*Figura 5 - Tavola "Ambienti insediativi"*



Si evidenzia lo scenario preferito di lungo termine costruito sulla base di criteri/obiettivi coerenti con le strategie del Piano Territoriale Regionale (PTR) e modificando le tendenze in corso delle dinamiche insediative.

## Visioning Preferita




Figura 6 - Tavola "Dinamiche insediative"

### 2.3.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

La conoscenza del territorio provinciale ha messo in evidenza una serie di problemi che richiedono l'azione pubblica. Nell'ambito delle competenze della Provincia e dei compiti assegnati al PTCP dalla legislazione vigente, vengono individuati gli obiettivi prioritari di seguito elencati:

- Diffondere la valorizzazione del paesaggio su tutto il territorio provinciale;
- Intrecciare all'insediamento umano una rete di naturalità diffusa;
- Realizzare un equilibrio della popolazione sul territorio con una offerta abitativa sostenibile;
- Indirizzare la politica di coesione verso quelle aree di esclusione e marginalità sociale accoppiate al degrado urbanistico edilizio;
- Indirizzare le attività produttive in armonia con il paesaggio e l'ambiente favorendo la crescita dell'occupazione;
- Riquilibrare i siti dismessi, concentrare le localizzazioni e qualificare l'ambiente di lavoro;
- Migliorare la vivibilità dell'insediamento con una distribuzione dei servizi e delle attività diffusa ed equilibrata, accessibile ai cittadini;
- Elevare l'istruzione e la formazione con la diffusione delle infrastrutture della conoscenza in maniera capillare;
- Dinamizzare il sistema di comunicazione interno e le relazioni esterne particolarmente con le maggiori aree metropolitane contermini.

In base alla legge regionale 16/2004 il PTCP deve svolgere i seguenti compiti:

- a) Individuare gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso;
  - b) Fissare i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia in coerenza con le previsioni del PTR;
  - c) Definire le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali;
  - d) Dettare disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul territorio;
  - e) Indicare le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale;
  - f) Incentivare la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti.
-

La stessa legge prevede che la pianificazione territoriale provinciale si realizzi mediante il piano territoriale di coordinamento provinciale PTCP e i piani settoriali provinciali PSP. Il PTCP contiene disposizioni di carattere “strutturale” e altre di carattere “programmatico”. Le disposizioni strutturali contengono:

- a) L'individuazione delle strategie della pianificazione urbanistica;
- b) Gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali, nonché l'indicazione dei limiti di sostenibilità delle relative previsioni;
- c) La definizione delle caratteristiche di valore e di potenzialità dei sistemi naturali e antropici del territorio;
- d) La determinazione delle zone nelle quali è opportuno istituire aree naturali protette di interesse locale;
- e) L'indicazione, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;
- f) La definizione della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse provinciale nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse, in coerenza con le analoghe previsioni di carattere nazionale e regionale;
- g) Gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali.

Le disposizioni programmatiche disciplinano le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali, definiscono gli interventi da realizzare in via prioritaria e le stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione e fissano i termini, comunque non superiori ai diciotto mesi, per l'adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici comunali alla disciplina dettata dal PTCP.

La legge regionale assegna inoltre al PTCP valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16.

---










Figura 9 - "P.07.13 – Fattori strutturanti del paesaggio" dal PTCP di Napoli.

### 2.3.3 Piani Paesistici (PTP)

Nella Regione Campania attualmente sono in vigore tre tipi di piani paesistici:

- I Piani Territoriali Paesistici (PTP) sottoposti alla disposizione dell'art. 162 del D.L.vo n.490 del 29/10/99 e redatti ai sensi dell'art.149 del D.L.vo n.490 del 29/10/99 (ex legge 431/85 articolo 1 bis);
- Il piano paesistico dell'Isola di Procida redatto precedentemente la legge n.431 del 1985;
- Il Piano Urbanistico Territoriale dell'area sorrentino- amalfitana (PUT), approvato (ai sensi della L.431/85) con la L.R. n.35/87.

### 2.3.4 Piani Territoriali Paesistici (PTP)

L'articolo 5 della legge n.1497 del 29 giugno 1939 dava la facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento di attuazione alla legge n.1497/39. Detto piano è da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco di individuazione delle bellezze panoramiche, al fine di impedire che siano utilizzate in modo pregiudizievole:

- Le aree individuate come i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- Le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

La legge n.431 dell'8 agosto 1985, entrata in vigore il 7 settembre 1985 ("legge Galasso") estendeva la tutela di cui alla legge n.1497/39 alle aree aventi determinate caratteristiche e rilevanza ambientale e demandava alle regioni il compito d'individuare quelle aree che, per le loro particolari connotazioni, devono rimanere inedificabili fino all'approvazione dei piani paesistici. Il termine per la predisposizione dei piani era fissato al 31 dicembre 1986, scaduto il quale il Ministero per i beni culturali sarebbe potuto intervenire in via sostitutiva.

L'art. 1-bis della legge n.431/85 prevedeva la redazione dei piani paesistici o di piano urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali in relazione:

“– ai beni e alle aree indicati dall'art. 1 della stessa legge n.431/85, ossia a quei luoghi che, per le loro caratteristiche, sono subordinati in modo oggettivo ed automatico al vincolo di tutela di cui alla legge n.1497/39 come richiamato dall'articolo 1, comma 3, legge n.431/85.”

Per la Campania la vicenda dei piani paesistici è più che nota e l'ultimo atto è stata la sostituzione dei poteri in merito alla redazione ed adozione di tali piani da parte del Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali.

In seguito all'esercizio dei poteri sostitutivi il Ministero per i Beni e le Attività Culturali redigeva ed approvava i

piani paesistici per i seguenti ambiti individuati dai Decreti Ministeriali del 28 marzo 1985 ed ai quali corrispondono i piani paesistici schematizzati nella tabella 1:

- Gli ambiti dei DD.MM. 28/3/85 per le province di Caserta e Benevento:
    - 1) Gruppo Montuoso del Matese;
    - 2) Gruppo Vulcanico di Roccamonfina;
    - 3) Caserta Vecchia;
    - 4) Viale Carlo III Caserta;
    - 5) San Leucio;
    - 6) Viale Carlo III San Nicola La Strada;
    - 7) Costiera di Cellole;
    - 8) Monte Taburno;
    - 9) Via Appia.
  
  - Gli ambiti dei DD.MM. 28/3/85 per la provincia di Napoli:
    - 1) Collina dei Camaldoli e Agnano;
    - 2) Collina di Posillipo;
    - 3) Campi Flegrei;
    - 4) Isola di Capri;
    - 5) Isola d'Ischia;
    - 6) Penisola Sorrentina (PUT della penisola sorrentino-amalfitana);
    - 7) Monti Lattari (PUT della penisola sorrentino-amalfitana);
    - 8) Vesuvio e Monte Somma;
    - 9) Colle di Cicala.
  
  - Gli ambiti dei DD.MM. 28/3/85 per le province di Salerno e Avellino:
    - 1) Costiera Amalfitana (PUT della penisola sorrentino-amalfitana);
    - 2) Costiera Cilentana Sud;
    - 3) Costiera e Collina di Ascea;
    - 4) Costiera Cilentana Nord;
    - 5) Massiccio del Cervati;
-



## 6) Monti Picentini.

Pertanto la zona non risulta ricadere in nessuna delle aree protette individuate dai PTP della Regione Campania.





Figura 90 - Stralcio della tavola "P.09.4 – Individuazione dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del D.Lgs. 42/2004" del PTCP Napoli



LIMITI AMMINISTRATIVI

+ + + + + LIMITI PROVINCIALI

..... LIMITI COMUNALI

AREE E COMPONENTI DI INTERESSE NATURALISTICO

ART. 29 MACROAREE DI INTERESSE NATURALISTICO \*

■ COMPLESSI VULCANICI

■ AREE MONTANE

■ AREA DELLA FASCIA COSTIERA: LIMITE ORIENTALE

ART. 30 AREE VULCANICHE: ELEMENTI MORFOLOGICI

— CONI VULCANICI

— BOCHE AFFIORANTI

— BOCHE SEPOLTE

— FRATTURE AFFIORANTI

— FRATTURE SEPOLTE

— ORLI DI DRATERE E DI VERSANTE

— ORLI SEPOLTI

— POGGI, DUOMI E DUPOLE LAVICHE

— CRINALI INTERCRATERICI DEL VESUVIO

— VALLI INTERCRATERICHE DEL VESUVIO

— LAVE DEL VESUVIO

— FONDO CRATERICO

ART. 31 AREE MONTANE: ELEMENTI MORFOLOGICI

▲ VETTE

■ CRINALI

■ CONDOI

■ FALDA DETRITICHE

■ SPIANATE SOMMITALI

ART. 32 AREE DELLA FASCIA COSTIERA: ELEMENTI MORFOLOGICI

■ ISOLOTTI E SCOGLI

■ FALESIE

■ SPIAGGE

■ COMPLESSI DUNARI

■ VERSANTI AD ELEVATA PENDENZA

Figura 11 - Stralcio della tavola "1.01.0 – Macroaree di interesse naturalistico" del PTCP Napoli







**Figura 103** - Estratto da cartografia del Ministero dei beni culturali e del turismo con evidenziati i vincoli di cui al D.lgs 42/04 art. 136-142-157

### 2.3.5 Piano Urbanistico Comunale (PUC)

Si riporta nella pagina seguente uno stralcio del PUC.

Si precisa che da un punto di vista costruttivo, il capannone e le aree di servizio sono in perfetta armonia con l'ambiente circostante grazie anche alla presenza di ampi spazi interni per il parcheggio e la movimentazione e la presenza di alcune aiuole e aree verdi opportunamente adibite al fine di mitigare l'impatto visivo. Si riporta di seguito la cartografia con informazioni utili relative alla zona di interesse.















Figura 114 – Stralcio zonizzazione urbanistica – Tavola P2.2 P.R.G. anno 95

### Legenda:

	A1, A2, A3, A4, A5 Aree culturali ed ambientali	artt. 33-37
	B1, B2, B3 Aree prevalentemente residenziali esistenti e di completamento	artt. 39-40
	C1, C2 Aree prevalentemente residenziali di nuovo impianto e di ristrutturazione urbanistica	artt. 41-42
	D1, D2, D3 Aree destinate prevalentemente ad attività economiche	artt. 43-46
	E1 Aree agricole di tutela	art. 48
	E2 Aree agricole produttive : a) fruttato e seminativo b) seminativo irriguo ed orti	art. 49
	F Aree pubbliche per attrezzature pubbliche e di uso pubblico territoriale	art. 51
	G Aree pubbliche per servizi e verde di interesse urbano e di quartiere	art. 54
	H1, H2 Aree destinate a verde e servizi privati	artt. 56-57

## 2.4 Inquadramento geomorfologico ed idrogeologico

L'area di interesse ricade nel settore sud-orientale della Piana Campana, un enorme graben (faglia coniugata ribassata) colmato, durante il Quaternario recente, da depositi piroclastici, alluvionali e marini ed impostato su un antico substrato carbonatico i cui margini affioranti sono costituiti dai rilievi che attualmente la bordano.

Litologicamente questi rilievi sono costituiti dalle potenti successioni carbonatiche mesozoiche riconducibili alle unità della Piattaforma Campano – Lucana e della Piattaforma Abruzzese – Campana (Pescatore & Sgroso, 1973).

Durante il Miocene l'area è stata interessata da spinte tangenziali che, conseguentemente all'apertura del bacino tirrenico, hanno dato vita alla Catena Appenninica.

L'attuale assetto strutturale della Piana Campana è il risultato delle fasi tettoniche verificatesi nel Pliocene superiore e nel Quaternario che, determinando un sistema di faglie ad andamento appenninico ed antiappenninico, hanno ribassato le unità meso-cenozoiche dell'Appennino Campano di alcune migliaia di metri e dato origine al graben campano.

A partire dal Pleistocene superiore, all'interno del graben peritirrenico ha avuto origine il vulcanismo ischitano, flegreo e vesuviano (Capaldi *et alii*, 1985) impostatosi in corrispondenza delle strutture tettoniche distensive ed in prossimità dei massimi abbassamenti del substrato. I prodotti vulcanici, prevalentemente potassici, di tutti questi distretti si sono impostati nella piana con spessori di migliaia di metri intervallati da strati alluvionali e marini. Tutta la Piana, ad eccezione della zona di Volla, è caratterizzata dalla presenza della formazione vulcanica dell'Ignimbrite Campana (37 ka, Fedele *et alii*, 2008), con spessori variabili da 70 m nell'area casertana fino ad una riduzione a spessori di pochi metri nella zona di Caivano. L'ignimbrite si presenta in facies litoide o incoerente; sovrapposte intercalate e sottoposte ad esse si ritrovano, con spessori variabili da 1 a 7 metri, lave scoriacee e compatte in una vasta area compresa fra il lago Patria, Aversa, Giugliano e Casoria.




**Figura 125** - Inquadramento geologico della Piana Campana 1) Depositi alluvionali; 2) Depositi di origine vulcanica; 3) Rocce carbonatiche; 4) Sorgenti principali. Da Celico et alii 1998

A tetto dell'Ignimbrite Campana sono presenti depositi piroclastici ed alluvionali talora con torba nelle zone del basso Volturmo, dei Regi Lagni e del Fosso Volla, caratterizzati da spessore variabile da qualche metro a 15 – 20 metri. Procedendo verso l'area litorale detti depositi sono sostituiti da depositi prevalentemente sabbiosi, dunari e di spiaggia, e depositi limo argillosi di interduna. L'Ignimbrite Campana condiziona la circolazione delle acque sotterranee della piana, essa infatti presenta un valore di permeabilità relativa più bassa rispetto a quella dei terreni ad essa giustapposti determinando la presenza di due livelli idrici principali e sovrapposti: uno freatico situato superiormente al tufo e l'altro posto ad di sotto della formazione tufacea in condizioni di semi-confinamento (Celico *et alii*, 1992; Celico & De Paola, 1992; Celico F. *et alii* 1995; Esposito 1996). I due livelli sono in comunicazione idraulica tra di loro attraverso flussi verticali di "drenanza" diretti, in condizioni di equilibrio idrogeologico naturale, dal basso verso l'alto, attraverso la formazione tufacea (Celico *et alii*, 1992; Celico & De Paola, 1992; Celico F. *et alii* 1995; Esposito 1996). Il settore della Piana Campana posto a valle delle dorsali carbonatiche e che racchiude l'edificio vulcanico, comprende più litotipi a permeabilità differente. Gli orizzonti più permeabili, costituiti da pomici, breccie e sabbie vulcaniche, depositi detritici calcarei e sabbie marine sono intervallati da livelli poco permeabili attraverso passaggi laterali e verticali rappresentati da limi ed argille palustri, depositi tufacei e livelli piroclastici argillificati. La circolazione idrica che ne consegue è caratterizzata da falde




idriche sovrapposte tra loro interconnesse dai citati fenomeni di drenanza. Ne consegue che malgrado la complessità geologica ed idrogeologica, a grande scala, è possibile riconoscere un'unica superficie piezometrica con un deflusso idrico sotterraneo orientato in prevalenza da NE a SW con recapito finale in mare. Detto sistema viene alimentato oltre che dalle precipitazioni meteoriche, anche dai travasi idrici sotterranei dalle idrostrutture bordiere (M.ti di Avella a Nord e M.ti di Sarno ad Est) e dall'acquifero del Somma – Vesuvio (Celico *et alii*, 1998). Si riconosce un importante spartiacque sotterraneo presente tra Caivano e Cancellò in corrispondenza del quale il deflusso idrico sotterraneo diverge, incanalandosi in due assi di drenaggio: un primo coincide con la Depressione del Volla, il secondo, orientato SSE – NNO, convoglia le acque sotterranee verso la Piana del Volturno. L'edificio vulcanico del Somma – Vesuvio, costituisce una struttura idrogeologica differenziata dalla piana circostante e composta da colate laviche sovrapposte intercanalate da livelli di pomici, lapilli e ceneri. I principali orizzonti acquiferi sono costituiti dalle colate laviche fratturate e dai livelli di scorie, pomici e lapilli.



**Figura 136** - Andamento della superficie piezometrica relativo al periodo di piena della falda, 1) Curve isopiezometriche e relativa quota in m s.l.m.; 2) Diretrici di flusso della falda; 3) Spartiacque principali. Da Celico ed alii 1998


La circolazione idrica sotterranea si sviluppa anche qui per falde sovrapposte tra loro interconnesse. A grande scala, dallo studio della morfologia piezometrica si può individuare un deflusso radiale di base che si adatta alla morfologia del vulcano. I rapporti idrogeologici con la piana circostante sono, in generale, di interscambio idrico sotterraneo lì dove ci sono litotipi a granulometria più grossolana. La costituzione geolitologica e l'assetto tettonico del comune di Caivano derivano dall'avvicinarsi dei processi tettonici che hanno dato origine alla

Piana Campana e dall'attività vulcanica dei campi Flegrei e del Somma – Vesuvio. Sono infatti largamente presenti prodotti vulcanici alternati e/o interdigitati, sia di deposizione primaria che secondaria costituiti da limi, limi sabbiosi e/o sabbie limose con pomici e lapilli scoriacei, sabbie con pomici e ghiaie pomicee intervallati da livelli di paleosuoli. Tutti i predetti terreni si presentano in strati e livelli di forma lenticolare la cui giacitura è sub-orizzontale. Nella nuova cartografia geologica 1:50.000 del CARG in corrispondenza del sito di interesse e più diffusamente nell'area di pianura, i terreni affioranti sono ascrivibili al subsistema dell'Agro Nocerino Sarnese (VEF<sub>2</sub>).



#### Aree perivulcaniche e rilievi

#### SUBSISTEMA DELL'AGRO NOCERINO SARNESE



Il subsistema è compreso tra una superficie di erosione o di non deposizione che interessa il tetto del subsistema di Scanzano e la superficie topografica. Al suo interno sono riconoscibili i depositi piro-clastici distali e medio distali e vulcano-sedimentari presenti nelle parti esterne all'edificio vulcanico del Somma-Vesuvio. Include depositi fluviali di piana di esondazione, limoso-sabbiosi, di fondovalle e di conoide alluvionale mista, sia carbonatica che vulcanoclastica, prevalentemente sabbioso-ghiaiosi (VEF<sub>2b</sub>). Nella Piana del Fiume Sarno i depositi alluvionali si associano a depositi palustri limosi con intercalazioni torbose (VEF<sub>2c3</sub>), presenti anche nella Piana del Fiume Sebeto, e a travertini (VEF<sub>2c1</sub>). Comprende inoltre i depositi colluviali delle conche endoreiche e dei fondovalle (VEF<sub>2c2</sub>) e, nel sottosuolo, depositi di spiaggia (VEF<sub>2c3</sub>). Il sistema inoltre comprende i depositi detritico-colluviali dell'unità di Piano delle Selve (PNV). **OLOCENE**

Figura 147 - Stralcio della Carta Geologica 1:50.000 progetto CARG


In studi geologici esistenti eseguiti in aree limitrofe, sono stati individuati, in sondaggi geognostici, prodotti appartenenti all'attività del Somma-Vesuvio: la cinerite pisolitica addensata, presente nei primi 5 metri di profondità, ascrivibile ad episodi piroclastici e la tefrite leucitica (ottavianite) rinvenuta tra i 4 e 30 metri di



profondità e prodotta da un'attività effusiva. E' stata inoltre rinvenuta la diffusa presenza di alternanze di ceneri, pomici e lapilli intercalati da livelli di paleosuoli e localmente spessori di Ignimbrite Campana caratteristica del primo periodo di attività flegrea.




Carta Geologica



- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— Contatto tettonico</li> <li>— Contatto tettonico incerto</li> <li>— Faglia trascorrente</li> <li>— Faglia diretta</li> <li>— Faglia diretta incerta</li> <li>— Sovrascorimento</li> <li>— Sovrascorimento incerto</li> <li>— Dike di cadenza</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Depositi deltici e delle piane alluvionali: Oligocene</li> <li>2. Depositi delle piane costiere, depositi eolici: Oligocene</li> <li>3. Travertini: Pleistocene-Oligocene</li> <li>4. Alluvioni terrazzate: Pleistocene-Oligocene</li> <li>4a. Depositi eolici: Pleistocene-Oligocene</li> <li>5. Conglomerati, sabbie e argille: Pliocene-Pleistocene</li> <li>6. Depositi, a luoghi terrazzati: conglomerati e sabbie, Pliocene-Pleistocene a luoghi comprendente il Miocene medio</li> <li>7a. Marne, pelli, sabbie, conglomerati con gessi: Messiniano</li> <li>16. Pelli, sabbie e conglomerati: Pleistocene inferiore-medio, a luoghi comprendente il Pliocene superiore</li> <li>17. Pelli, sabbie e conglomerati, localmente con diastotomi di 37: Pliocene</li> <li>18. Calcarei marnosi, marne, pelli, arenarie, conglomerati e gessi. Localmente con diastotomi di 37: Messiniano superiore-Pliocene inferiore</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>18a. Calcarei esportiti, pelli, arenarie, conglomerati, gessi e gessature (18a): Messiniano</li> <li>19. Pelli, arenarie e conglomerati, anche in facies torbiditica: Tortoniano medio-Messiniano inferiore</li> <li>20. Marne, pelli, arenarie e conglomerati, anche in facies torbiditica: Langhiano-Messiniano inferiore</li> <li>21. Calcarei marnosi, marne, pelli, arenarie e conglomerati, anche in facies torbiditica: Aquilano-Senaralliano, a luoghi comprendente l'Oligocene superiore</li> <li>22. Pelli, sabbie e conglomerati: Pliocene medio-Pleistocene medio</li> <li>28. Torbiditi arenaceo ed arenaceo-pellicole: talvolta marne bituminose, gessi e gessature torbiditiche, alla base marne calcaree, marne e argille empiologiche del Senaralliano superiore-Messiniano inferiore: Messiniano</li> <li>29. Torbiditi arenaceo ed arenaceo-pellicole: localmente breccie intercalate, alla base marne calcaree, marne e pelli empiologiche del Senaralliano superiore-Tortoniano: Tortoniano, a luoghi comprendente il Messiniano</li> <li>30a. Torbiditi arenaceo-pellicole e pellicole-arenaceo: localmente con diastotomi di 37 e 38; torbiditi calcareo marnoso e marnoso-arenaceo-pellicole, localmente con, alla base, arenarie e calcarenitiche glauconitiche del Aquilano-Langhiano inferiore: Langhiano-Tortoniano superiore, a luoghi comprendente il Sudgigiano superiore</li> <li>30a. Torbiditi arenaceo ed arenaceo-marnoso-pellicole: Aquilano-Langhiano</li> <li>32. Marne con intercalazioni di argille ed arenarie; Torbiditi arenaceo-vulcanodistriche ed arenaceo-pellico-marnose: Oligocene-Sudgigiano</li> <li>37. Argille, calcari, breccie a matrice argillosa, arenarie e pelli torbiditiche: Cretaceo superiore-Oligocene, a luoghi comprendente il Miocene inferiore</li> <li>38. Calcarei argille, arenarie, conglomerati e breccie a matrice argillosa: Giurassico medio-Oligocene, a luoghi comprendente il Miocene inferiore</li> <li>40. Marne calcaree, marne e pelli: Eocene superiore-Tortoniano</li> <li>40a. Marne calcaree, marne e pelli con diffuse intercalazioni di calcareniti torbiditiche: Eocene superiore-Tortoniano</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>41a. Calcarei e calcari marnosi con selce, marne calcaree, radiolari e pelli con diffuse intercalazioni di calcareniti torbiditiche: Aquilano-Eocene</li> <li>42. Calcarei e calcari marnosi con selce, marne calcaree, marne e pelli, localmente con intercalazioni di calcareniti torbiditiche: Aquilano-Miocene inferiore</li> <li>45. Calcarei e dolomie con selce, radiolari e marne, argille e argille silicee: Giurassico-Cretaceo inferiore, a luoghi comprendente il Triassico superiore</li> <li>45b. Calcarei e dolomie con selce, radiolari e marne, argille e argille silicee con prevalenti intercalazioni di calcareniti torbiditiche: Giurassico-Cretaceo inferiore, a luoghi comprendente il Triassico superiore</li> <li>48. Calcarei e dolomie: talvolta seliferi, calcari marnosi e argille marnose, localmente bituminose: Triassico medio-Lias inferiore</li> <li>54. Calcarei organogeni e biostatici: Miocene, a luoghi comprendente l'Oligocene superiore</li> <li>55. Calcarei organogeni e biostatici: Paleogene</li> <li>56. Calcarei, calcari idiomorfi e dolomie, talvolta alla base livelli basaltici: Cretaceo superiore, localmente Cretaceo inferiore</li> <li>57. Calcarei, calcari idiomorfi e dolomie, talvolta con livelli marnosi: Giurassico-Cretaceo inferiore</li> <li>58. Calcarei organogeni e biostatici, calcari, calcari idiomorfi e dolomie: Giurassico medio-Paleogene</li> <li>60. Calcarei calcari idiomorfi e dolomie, calcari marnosi, marne e argille bituminose: Triassico-Giurassico inferiore</li> <li>60b. Calcarei, arenarie e pelli: Triassico inferiore-medio</li> <li>75. Trachiti, fonoliti, laliti, shoshoniti, basalti (lave e pirroclastici): Pleistocene-Oligocene</li> <li>76. Tefali, tefali torbiditiche, fonoliti, trachiti (lave e pirroclastici): Pleistocene-Oligocene</li> </ul> |
|--|--|---|--|



### Carta dei Complessi Idrogeologici



- Sorgenti protabili
  - Piezometriche
  - Assi di drenaggio
- Complessi Idrogeologici**
- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Complesso alluvionale-costiero</li> <li>2. Complesso lacustre</li> <li>3. Complesso dei depositi epiclastici continentali</li> <li>4. Complesso dei travertini</li> <li>5. Complesso delle piroclastiti da caduta</li> <li>6. Complesso delle piroclastiti da flusso</li> <li>7. Complesso delle lave</li> <li>8. Complesso sabbioso-conglomeratico</li> <li>9. Complesso molassico</li> <li>10. Complesso arenaceo-conglomeratico</li> <li>11. Complesso delle successioni arenaceo-calcareo-pelitiche</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>12. Complesso delle successioni pelitico-calcaree</li> <li>13. Complesso calcarenitico-marnoso di transizione</li> <li>14. Complesso calcareo dell'Unità' Matese-Monte Maggiore e Monte Alpi</li> <li>15. Complesso calcareo delle Unità' del M.te Marzano e M.ti della Maddalena</li> <li>16. Complesso dolomitico dell'Unità' Monti della Maddalena e Monte Foraporta</li> <li>17. Complesso calcareo dell'Unità' Picoletino-Taburno</li> <li>18. Complesso dolomitico-marnoso dell'Unità' Picoletino-Taburno</li> <li>19. Complesso calcareo dell'Unità' Alburno-Cervati-Pollino</li> <li>20. Complesso calcareo dell'Unità' Bulgheria-Verbicaro</li> <li>21. Complesso dolomitico dell'Unità' Bulgheria-Verbicaro</li> <li>23. Complesso calcareo-marnoso delle Unità' Lagonegri I e II</li> <li>24. Complesso dei calcari con selce delle Unità' Lagonegri I e II</li> <li>25. Complesso calcareo-marnoso delle Unità' molisane</li> <li>26. Complesso calcareo-argillitico dell'Unità' Nord-calabrese</li> <li>27. Complesso argilloso-calcareo delle Unità' Sicilidi</li> <li>99. Corpi Idrici</li> </ul> |
|--|---|

### 2.4.1 Piano delle autorità di bacino

Con la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni, sono state dettate le “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e si è provveduto a riorganizzare, complessivamente, le competenze degli organi centrali dello stato e delle amministrazioni locali in materia di difesa del suolo istituendo le Autorità di bacino, assegnando loro il compito di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell’ambito dell’ecosistema unitario del bacino idrografico, nonché compiti di pianificazione e programmazione per il territorio di competenza. La delimitazione di tali Bacini idrografici è avvenuta non su base amministrativa, ma con criteri geomorfologici e ambientali. In base ai criteri sopra evidenziati con la L. 183/89, tutto il territorio nazionale è stato suddiviso in bacini idrografici, i quali hanno tre gradi di rilievo territoriale:

- a) bacini di rilievo nazionale;
- b) bacini di rilievo interregionale;
- c) bacini di rilievo regionale, per i quali è stata data facoltà alle Regioni di istituire analoghe Autorità nei bacini interamente compresi nei propri confini territoriali.

La Regione Campania, in recepimento della citata normativa nazionale, con la legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8. (B.U.R.C. n. 10 del 14 febbraio 1994) recante “Norme in materia di difesa del suolo – Attuazione della Legge 18 Maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni” ha regolamentato la specifica materia della Difesa del Suolo ed ha istituito, per bacini compresi nel proprio territorio, le Autorità di Bacino regionali ed i relativi organi Istituzionali e Tecnici.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto agli artt. n. 14, co. 1, n. 15, co. 1, e n. 16, co. 1, della legge 183/89, operano sul territorio della Regione Campania le seguenti Autorità di Bacino:


1. Nazionale Liri-Garigliano e Volturno;
2. Interregionale del Fiume Sele;
3. Regionale della Puglia (con competenza in Campania per i bacini dei fiumi: Ofanto 3c, Calaggio 3b e Cervaro 3a);
4. Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;
5. Regionale Destra Sele;
6. Regionale Nord Occidentale della Campania;
7. Regionale Sarno;
8. Regionale Sinistra Sele.





Occorre precisare che le Autorità di Bacino di cui alla legge 183/89, ai sensi della Legge n. 13 del 27 febbraio 2009, continuano a svolgere le attività in regime di proroga fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il D.Lgs. 152/06, infatti, all'art. 61, co. 3, sopprime le Autorità di Bacino previste dalla legge 183/89 ed istituisce i "distretti idrografici", ossia aree di terra e di mare costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere, che costituiscono le principali unità per la gestione dei bacini idrografici. Il comune di Caivano ricade all'interno della perimetrazione dell'Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale della Campania (Area 6 della precedente immagine).



**Figura 158** - Perimetrazione della Aut. Bac. Reg. Nord Occidentale della Campania

La Pianificazione di bacino, come definita dalla legge 18 maggio 1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), ha tra le sue finalità quella di assicurare la difesa del suolo, delle acque e delle coste, assumendo come ambito territoriale di riferimento il "bacino idrografico".

La legge 183/1989 ha istituito le Autorità di bacino per i bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale, ha demandato alle Regioni l'istituzione delle autorità di bacino per quelli di rilievo regionale ed ha assegnato sempre alle Regioni le relative funzioni amministrative per i bacini idrografici di rilievo regionale e interregionale.

Alle Autorità di bacino competono la pianificazione e la programmazione per il governo unitario del territorio del bacino idrografico attraverso lo strumento del Piano di bacino.


Il Piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle

caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato (L. 183/1989, art. 17, comma 1).

Il Piano di bacino può essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali (art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398, conv. con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493), purché essi costituiscano, comunque, fasi sequenziali e correlate ai rispetto ai contenuti delineati per i piani di bacino. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, la legge 183/89 è stata abrogata (art. 64) e sono state soppresse le Autorità di bacino (art. 63 c. 3), con l'istituzione dei "distretti idrografici". Tutte le attività relative ai Piani di bacino vengono tuttora svolte, in regime di proroga, dalle Autorità di bacino. La fase transitoria di continuità amministrativa viene regolamentata per l'Autorità di bacino nazionale dalla legge del 27 febbraio 2009 n. 13, e per le Autorità di bacino interregionali e regionali dalla delibera di Giunta regionale del 19 maggio 2006 n. 663. Con riferimento alle tematiche di competenza della difesa del suolo, sono stati redatti i Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e i Piani Stralcio Erosione Costiera.

In riferito al territorio dell'Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania, con Delibera di Comitato Istituzionale n. 384 del 29/11/2010 è stato approvato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico che è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio di competenza dell'Autorità di Bacino. Il Piano di Stralcio:

- a) Individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e moderato, ne determina la perimetrazione, stabilisce le relative prescrizioni;
  - b) Individua i punti e le fasce di possibile crisi idraulica localizzata e/o diffusa, le aree ad elevata suscettibilità di allagamento ubicate al piede dei valloni, gli alvei strada e le aste montane incise;
  - c) Delimita le aree di pericolosità idrogeologica;
  - d) Individua le tipologie per la programmazione e la progettazione degli interventi, strutturali e non strutturali, di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio.
-



LINEE TRACCE LE AUTORITY DI BACINO NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

**AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DELLA CAMPANIA CENTRALE**

PSAI - AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2015

**PERICOLOSITA' FRANA**

- P4 - AREA A PERICOLOSITA' MOLTO ELEVATA
- P3 - AREA A PERICOLOSITA' ELEVATA
- AA - AREA ALTA ATTENZIONE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
- AREE DI CAVA

**PERICOLOSITA' IDRAULICA**

- P3 - AREA A PERICOLOSITA' ELEVATA
- P2 - AREA A PERICOLOSITA' MEDIA

PSDC - 2011 (EX ADB NORD-OCCIDENTALE)

**PERICOLOSITA' FRANA**

- P3 - AREA A "SUSCETTIBILITA'" ALTA ALL'INNESCO, AL TRANSITO E/O ALL'INVASIONE DA FRANA
- AA - AREA ALTA ATTENZIONE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
- FALSAIA OBLITERATA DA OPERE ANTROPICHE

**PERICOLOSITA' IDRAULICA**

- AREA A PERICOLOSITA' DA INONDAZIONE E/O EROSIONE
- PERICOLOSITA' DA TRACIMAZIONE E/O IMPATTO OPERE DI DIFESA

PSDC - 2012 (EX ADB SARNO)

**PERICOLOSITA' DA INONDAZIONE PER MAREGGIATA**

- P13 - AREA A ELEVATA PERICOLOSITA'

LE LINEE DI BACINO PERICOLOSO DA EROSIONE COSTITUISCONO LE ZONE DI ATTENZIONE DA USARE IN PRESSIONI IDROGEOLOGICHE IDENTIFICATE DAL PSDC, NON SONO NECESSARI PER IL QUANTIFICAZIONE IN QUANTO NON SONO STATI E NESSUNA PER LA LORO IDENTIFICAZIONE E ANALISI SULLA FORMA DI DIFFUSIONE TRACCE ADB CAMPANIA CENTRALE

**AUTORITA' DI BACINO REGIONALE CAMPANIA SUD**

PSAI - AGGIORNAMENTO 2015

**PERICOLOSITA' FRANA**

- P4 - AREA A PERICOLOSITA' MOLTO ELEVATA
- P3 - AREA A PERICOLOSITA' ELEVATA
- AREE DI CAVA/SBANCAMENTO

**PERICOLOSITA' COLATA**

- P4 - PERICOLOSITA' MOLTO ELEVATA
- P3 - PERICOLOSITA' ELEVATA
- SUSCETTIBILITA' DA COLATA

**FASCE FLUVIALI**

- A
- B1

PSDC (EX ADB DESTRA SELE)

PER IL TERRITORIO DELL'EX AUTORITA' DESTRA SELE VIGONO SOLO LE NORME DI SALVAGUARDIA

Figura 19 - Stralcio della tavola "1.03.0 - Pericolosità idraulica e da frana" del PTCP Napoli

A differenza della pericolosità idraulica, non risulta attendibile la caratterizzazione dell'evento franoso in funzione della ricorrenza temporale degli eventi; più affidabile è il riferimento al prodotto della suscettività al dissesto dei versanti per la cinematica (velocità dei fenomeni attesi) per la dimensione del fenomeno.

Ricorrono pertanto i seguenti quattro gradi di pericolosità:

P1 - bassa o trascurabile (frane di bassa/media intensità e stato inattivo o quiescente);

P2 - media (frane da bassa ad alta intensità e stato rispettivamente da attivo a inattivo);

P3 - elevata (frane da media ad alta intensità e stato rispettivamente da attivo a quiescente);

P4 - molto elevata (frane di alta intensità e stato attivo o potenzialmente riattivabile).

Per effetto dei descritti gradi di pericolosità, vengono distinte le seguenti aree a rischio idrogeologico:

- le "aree a rischio molto elevato" (R4);
- le "aree di alta attenzione" (A4);
- le "aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) e le "aree di attenzione potenzialmente alta (Apa);
- le "aree a rischio elevato" (R3);
- le "aree di medio-alta attenzione" (A3);
- le "aree a rischio medio" (R2);
- le "aree di media attenzione (A2);
- le "aree a rischio moderato" (R1);
- le "aree di moderata attenzione" (A1);
- le "aree a rischio potenzialmente basso" (Rpb) e le "aree di attenzione potenzialmente bassa" (Apb);
- le "aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco" (C1);
- le "aree di versante nelle quali non è stato riconosciuto un livello di rischio o di attenzione significativo (C2);
- le "aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento" ("al").

In sintesi, per le aree a maggior grado di rischio:


- attraverso gli obblighi e i divieti fissati dall'art. 3 per le aree R4, dall'art. 4 e per le aree A4 e dall'art. 6 per le aree R3 vengono perseguite: l'incolumità delle persone, la sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale;
  - gli obblighi e i divieti fissati dall'art. 5 per le aree Rpa e Apa sono analoghi a quelli fissati per le aree R4 e
-

- A4, ma con la possibilità di annullare e/o modificare la perimetrazione e le misure di salvaguardia a seguito di studi e indagini più dettagliati;
- gli obblighi e i divieti fissati dall'art. 7 per le aree A3 sono analoghi a quelli fissati per le aree R3, qualora, a seguito di studi e indagini più dettagliati, risultasse la presenza di strutture, infrastrutture o beni ambientali e culturali;
  - attraverso le prescrizioni dell'art. 8 per le aree R2 viene perseguita la sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale.

Gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 fissano prescrizioni rispettivamente per le aree A2, R1, A1, Rpb e Apb, C1, C2 e "al".



**Carta delle Aree Inondabili**





- Aree inondabili
- AdB Nord-Occidentale  
Pericolosità da invasione per fenomeni di trasporto liquido e solido da alluvionamento
- AdB Liri-Garigliano e Volturno  
Aree di retroargine

AriB	Aree inondabili		
	(km2)	% nel bacino	% in Regione
Liri Garigliano - Volturno	355,2	6,4	0,026
Interr. Sele	119,2	4,7	0,009
Nord-Occidentale	188,0	13,4	0,014
Sinistra Sele	41,0	2,6	0,003
Destra Sele	19,2	2,8	0,001
Sarno	48,5	7,0	0,004
Trigno, Biferno, Fortore etc.	3,2	1,3	0,000
Puglia	0,0	0,0	0,000

Figura 20 – “Carta delle aree inondabili”

## 2.4.2 Classificazione sismica

Il territorio provinciale è caratterizzato da media pericolosità sismica.

Dopo il terremoto del 31 Ottobre 2001 che ha colpito un'area del Molise, la Regione Campania è stata indotta a rivedere la classificazione sismica del territorio regionale. Per effetto della recente Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n°5447 del 7 Novembre 2002, il comune di Caivano risulta tra i comuni classificati sismici di II categoria.




Figura 21 – “Rischio sismico e vulcanico”

## 2.5 Altri aspetti programmatici

### 2.5.1 Piano Energetico Ambientale della Regione Campania (PEAR)

Il Piano Energetico Ambientale della Regione Campania, Linee di Indirizzo Strategico, è stato approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n.962 del 30 maggio 2008. In seguito, su proposta dell'assessore regionale all'Agricoltura e alle Attività Produttive, la Giunta Regionale ha approvato, nel marzo 2009, la proposta del Piano Energetico Ambientale Regionale della Campania.

Il Piano individua quattro pilastri programmatici su cui realizzare le attività dei prossimi anni:

- La riduzione della domanda energetica tramite l'efficienza e la razionalizzazione, con particolare attenzione verso la domanda pubblica;
- La diversificazione e il decentramento della produzione energetica, con priorità all'uso delle rinnovabili e dei nuovi vettori ad esse associabili;
- La creazione di uno spazio comune per la ricerca e il trasferimento tecnologico;
- Il coordinamento delle politiche di settore e dei relativi finanziamenti.

In quest'ottica, vengono calcolati gli obiettivi minimi specifici di settore, così individuati:

- Raggiungimento di un livello minimo di copertura del fabbisogno elettrico regionale del 20% entro il 2013 e del 30% entro il 2020;
- Incremento dell'apporto complessivo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico regionale dall'attuale 4% a circa il 10% nel 2013 e al 17% nel 2020.

Il piano riprende i contenuti degli studi preliminari al PER redatti nel 2002 ampliando le problematiche di tipo ambientale soprattutto in tema di sviluppo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di gas serra. In particolare subordina il raggiungimento dell'obiettivo generale del pareggio tra consumi e produzione di energia elettrica alla contemporanea riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e alla progressiva emancipazione dei combustibili fossili, attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la stabilizzazione dei consumi derivante da una razionalizzazione della domanda. Per perseguire gli obiettivi fissati per il 2013 il piano definisce una serie di settori di intervento ai quali ci si riferisce nella tabella seguente.

### 2.5.2 Piano d'Ambito dell'ATO n°3 Sarnese-Vesuviano

L'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 (ATO 2), denominato "Napoli – Volturno" è costituito dall'ampia fascia nord occidentale della regione Campania che, partendo dalle catene montagnose al confine con le Regioni Lazio e Molise, si estende verso sud sino alle falde del Vesuvio, che ne costituiscono il limite meridionale (cfr. allegato grafico n. 1).

Il suo territorio si estende per circa 3.150 km<sup>2</sup> ed abbraccia 136 Comuni (tra i quali si annoverano due città capoluogo: Caserta e Napoli): tutti i Comuni della provincia di Caserta (104 Comuni) e 32 Comuni della provincia di Napoli. In particolare i Comuni della provincia napoletana sono quelli che ricadono nell'area suburbana nord occidentale del capoluogo campano (Casavatore, Arzano, Afragola, Acerra, Caivano, Crispano, Cardito, Casandrino, Calvizzano, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano, Quarto e Villaricca), i comuni dell'area flegrea (Pozzuoli, Monte di Procida e Bacoli), nonché le isole di Ischia e Procida.

Sull' ATO si esercita la competenza di due autorità di Bacino:

- l'Autorità di Bacino "Liri- Garigliano, Volturno", bacino idrografico a carattere nazionale che interessa gran parte del territorio della Regione Campania, relativamente alle province di Caserta, Benevento ed Avellino, ed alla zona più meridionale del Lazio, attraversata dai fiumi Liri e Garigliano;
- l'Autorità di Bacino "Nord Occidentale", che interessa il triangolo avente per vertici la città di Napoli, la foce del Volturno e la città di Nola.

Sono, altresì, ricompresi sul suo suolo, i territori di pertinenza dei seguenti Consorzi di Bonifica:

- degli Aurunci;
  - del Sannio Alifano;
  - degli Stagni di Marcianise;
  - di Conca di Agnano;
  - del Bacino Inferiore del Volturno (per parte del territorio);
  - delle Paludi di Napoli e Volla.
-




### 2.5.3 Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP)

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale è lo strumento di programmazione delle risorse faunistiche. Ad esso spetta il compito di definire e pianificare le azioni da intraprendere al fine di garantire una corretta gestione della fauna selvatica mediante la riqualificazione ambientale. Le province hanno il compito di predisporre i propri PFVP articolandoli per comprensori omogenei dal punto di vista faunistico ed ambientale e definendo l'assetto territoriale di ciascun comprensorio omogeneo in termini di istituti faunistico-venatori.


La provincia di Napoli ha approvato Delibera di Giunta Provinciale di Napoli n. 451 del 18/07/2012

VALORI / CARATTERISTICHE	SUSCETTIBILITA'	PUNTEGGIO
area interna	bassa	1
area esterna	alta	5



#### 2.5.4 Biodiversità

Stante l'elevatissimo grado di antropizzazione del territorio provinciale per quanto riguarda gli aspetti della conservazione della biodiversità e della funzionalità ecosistemica l'attenzione è rivolta principalmente alle aree protette, ai parchi, ai SIC e alle ZPS. Le aree protette della Provincia di Napoli sono concentrate prevalentemente tra l'Area Flegrea, il Vesuvio e la Penisola sorrentina.



#### 2.6 Normativa di riferimento in materia ambientale

Si riporta di seguito una raccolta delle principali norme di legge in materia ambientale relative all'insediamento in oggetto ed alla concessione delle corrispondenti autorizzazioni all'esercizio.

Tali norme costituiscono una sorta di Griglia Tecnico – Amministrativa all'interno della quale rientrano la realizzazione e l'esercizio dell'opera in esame.

La presente raccolta è parte integrante del quadro di riferimento programmatico e vuole costituire un gradino

informativo preliminare.

Innanzitutto, va ricordato che la normativa vigente specifica ambiti precisi di assoggettabilità alla procedura di Verifica e/o Valutazione d'Impatto Ambientale di differenti categorie di progetti. In effetti il D. Lgs. 4/2008 ha operato un integrale riscrittura della parte seconda del D. Lgs. 152/2006, introducendo numerose novità in materia di VIA.

Qualora vi fossero dei dubbi sull'assoggettabilità di alcune opere alla predetta procedura, il proponente può richiedere di effettuare una procedura di verifica (screening).

Alla luce di quanto innanzi esposto, si è proceduto all'applicazione della procedura di Studio di Impatto Ambientale che consisterà nell'individuazione sia qualitativa che quantitativa degli impatti ambientali potenziali dell'insediamento al fine di prevedere tipologie e metodologie d'intervento atte a mitigarne gli effetti temporanei o perenni. In conclusione potrà dedursi la sostenibilità e compatibilità ambientale dell'opera in progetto.

Si riportano nel seguito, oltre alla descrizione dei piani vigenti in materia ambientale, i riferimenti normativi per la definizione precisa delle prescrizioni e limiti di accettabilità del rumore, delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici connessi con le attività produttive dello stabilimento.

### 2.6.1 Classificazione acustica

La normativa di riferimento applicata ai fini della definizione dei potenziali impatti negativi dovuti alle emissioni sonore provenienti dallo stabilimento in esame, è contenuta sostanzialmente nel D.P.C.M. 01/03/91, nella L. 447/95 e nel D.M. 16/03/98, includendo le successive modifiche ed integrazioni. Di seguito si riporta un quadro più completo della normativa di riferimento per l'inquinamento acustico in relazione alla problematica di interesse:

- D.P.C.M. del 31 Marzo 1998, "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente di acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b, e dell'art. 2, commi 6,7 e 8 della L. 26 Ottobre 1995, n° 447".
- D.M. del 16 Marzo 1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
- D.P.C.M. del 14 Novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
- L. del 26 Ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- D.P.C.M. del 1 Marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno":

Essendo stata operata dal Comune di Caivano la zonizzazione come previsto dal D.P.C.M. 1° marzo 91 e D.P.C.M. 14.11.97 nonché dalla Legge 447/95, in ottemperanza all'art.6 del D.P.C.M. relativo al regime transitorio, si applicano i limiti di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.1444 individuando la zona in questione come:

"AREA DI TIPO MISTA" con limite diurno di 60 dBA e notturno di 50 Dba.

## 2.6.2 Normativa in materia di Gestione Rifiuti

### Normativa Nazionale in materia di gestione rifiuti

L'attività di gestione rifiuti a livello nazionale è regolata dalla parte IV del D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 che ha sostituito il D.Lgs. 22/97.

I principi generali del Nuovo Decreto (in parte già presenti nel D.Lgs. 22/97) vengono di seguito sinteticamente analizzati:

- Il concetto di gestione dei rifiuti deve intendersi come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
  - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Lo stesso decreto 152/06 definisce:

- Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare le operazioni previste nell'Allegato B alla parte IV.
- Recupero: le operazioni che utilizzano i rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluso la cernita o la selezione, e, in particolare le operazioni previste nell'Allegato C alla parte IV.
- Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 all'Allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C.

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. In particolare i rifiuti da avviare a smaltimento devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando le attività di recupero e di riutilizzo.

L'attività di gestione rifiuti svolta dalla ditta nel proprio impianto viene riconosciuta dal D. Lgs. 152/06 fondamentale e strategica fra le operazioni di smaltimento e recupero previste negli Allegati B e C.

---



Normativa Regionale in materia di gestione rifiuti - La Legge Regionale n° 4/2008

Nell'anno 2007 la Regione Campania recependo la normativa nazionale, art. 199 legge 152/06, emana la Legge Regionale n°4/2007 che, nell'anno seguente modifica in alcune sue parti molto significativamente per quel che riguarda il ruolo della Provincia nella gestione del ciclo dei rifiuti.

In particolare la Legge Regionale n°4/2008 sancisce:

✓ *Articolo 2*

La presente legge, in attuazione della normativa nazionale vigente:

- a) Disciplina le attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la individuazione, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale.
- b) Individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento.
- c) Determina, in applicazione dei principi di decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, le funzioni e i compiti amministrativi il cui esercizio è conferito dalla regione alle province e ai comuni ovvero alle forme associative tra questi realizzati, come disciplinate dalla presente legge.

La Legge Regionale nel titolo IV definisce gli Ambiti Territoriali Ottimali e le loro funzioni. In particolare nell'art. 20 stabilisce alcuni compiti essenziali a carico delle Province:

TITOLO IV - Ambiti Territoriali Ottimali

✓ *Art. 15*

Articolazione in ambiti territoriali ottimali:

1. La gestione integrata dei rifiuti avviene in ambiti territoriali ottimali – ATO nel rispetto del principio dell'autosufficienza di ogni ATO e della minore movimentazione possibile dei rifiuti.
  2. Il PRGR provvede alla delimitazione di ogni singolo ambito sul territorio regionale, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure di cui al decreto legislativo n. 152/06, articoli 199 e 200, valutando prioritariamente i territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali.
  3. Il PRGR, al fine di ottimizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti, può modificare, su richiesta degli enti locali interessati, le circoscrizioni degli ATO prevedendo l'unificazione di più ATO contigui ovvero il passaggio di un comune o di un gruppo di comuni contermini da un ambito ad altro contiguo. All'interno di ogni ATO non possono essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative.
  4. In sede di prima applicazione della presente legge ogni singolo ambito territoriale ottimale coincide con il
-

territorio di ciascuna provincia.

✓ *Articolo 16*

Disciplina ed organizzazione della gestione dei rifiuti urbani:

1. Per ogni ATO le funzioni in materia di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti sono attribuite alle province.
2. Se il PRGR delimita ambiti territoriali ottimali di dimensioni più ampie del territorio provinciale, le relative funzioni sono disciplinate da appositi accordi tra le province interessate.
3. La provincia adotta il piano d'ambito e il programma degli interventi di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 203, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e li trasmette alla regione.
4. L'adozione del piano d'ambito e del programma degli interventi è condizione per la concessione di eventuali contributi da parte della regione.
5. Il piano d'ambito deve prevedere l'istituzione nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti di una stazione ecologica attrezzata per il deposito temporaneo delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani.
6. Il piano d'ambito può prevedere le stesse disposizioni di cui al comma 5 nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.
7. Il piano d'ambito prevede il divieto per le utenze domestiche di conferire i rifiuti in modo indifferenziato, individuando gli interventi da esplicitare in materia di formazione, informazione, vigilanza e sanzioni per i cittadini.

✓ *Articolo 20*

Affidamento del servizio:

1. La provincia affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'evidenza pubblica mediante la costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico.
  2. Alla provincia è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.
  3. La regione trasferisce alle province la titolarità dei propri beni, attrezzature ed impianti inerenti il ciclo dei rifiuti.
  4. La provincia, sentiti i comuni, nel rispetto della normativa vigente, adotta apposito regolamento per la applicazione delle tariffe e le modalità di riscossione a carico dei cittadini prevedendo:
-

- a) le misure di perequazione a vantaggio delle fasce sociali più deboli e dei territori a basso reddito pro-capite.
- b) Le misure di incentivazione e primalità, compresa la compensazione economica, per l'attuazione di forme di raccolta virtuose che dipendono dalla partecipazione attiva dei cittadini.
- c) la riduzione delle tariffe per gli abitanti dei comuni che raggiungono i massimi obiettivi nella raccolta differenziata.

### 2.6.3 Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani

Il PRGRU prevede:

- a) le misure volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti;
  - b) le condizioni e i criteri tecnici generali in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, devono essere localizzati gli impianti per la gestione dei rifiuti, inclusi i criteri per l'individuazione delle aree non idonee;
  - c) l'identificazione degli ATO e dei criteri utili all'eventuale individuazione dei SAD;
  - d) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ATO, sulla base delle migliori tecnologie disponibili nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero della materia prima da parte del sistema industriale, adottando, in ogni caso, l'opzione impiantistica che garantisca il minore impatto ambientale e il più elevato livello di tutela della salute pubblica;
  - e) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno del territorio regionale al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
  - f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;
  - g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e in via prioritaria rispetto al recupero di energia in conformità al d.lgs. n. 152/2006;
  - h) la determinazione, nel rispetto della normativa tecnica vigente, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui all' articolo 225, comma 6 del d.lgs. n. 152/2006;
  - i) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
-

- l) l'indicazione della produzione attuale dei rifiuti, delle loro caratteristiche, la situazione e le previsioni della raccolta differenziata, gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte;
- m) l'organizzazione, al fine di potenziare i controlli opportuni sulla raccolta differenziata e sui flussi di rifiuti, di un servizio di vigilanza espletato da guardie ambientali volontarie, di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale).

Con una specifica disposizione si prevede che non possano essere localizzati, nelle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come "Sistemi territoriali di Sviluppo: Dominanti" a matrice Naturalistica (Aree A), gli impianti per la gestione dei rifiuti, fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità

La nuova Legge regionale n. 14/2016 al Titolo III "Pianificazione regionale" Art. 15 (Procedure per l'adozione e l'approvazione del piano regionale e relative varianti) conferma con il comma 1 che per l'approvazione del Piano regionale dei rifiuti e per le sue modifiche sostanziali si applica la procedura di valutazione ambientale strategica. Prevede anche al comma 3 che "Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, le province, la Città Metropolitana di Napoli, i Comuni e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale e regionale possono presentare osservazioni sulla proposta di Piano. Entro i successivi quindici giorni la Giunta regionale propone di accogliere o respingere motivatamente le osservazioni al Piano e lo trasmette per la definitiva approvazione al Consiglio regionale."

La Regione Campania, pertanto, attraverso la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema (DG 05.02) dell'Assessorato all'Ambiente ha sviluppato la proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania (PRGRU) approvato nel 2012. Coerentemente il processo di pianificazione è stato accompagnato con quello di valutazione ambientale, previsto, in primis, dalla Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di piani e programmi. La DG 52.05, infatti, in qualità di proponente, ha assoggettato il Piano a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), comprensiva di Valutazione di Incidenza (VI).

La VAS, processo continuo e articolato, integrato nel processo complesso di pianificazione, attraverso l'integrazione di considerazioni ambientali fin dalle prime fasi dell'elaborazione e adozione di piani e programmi, consente di introdurre obiettivi di qualità ambientale nelle politiche di sviluppo economico e sociale, rappresentando uno strumento per la promozione dello sviluppo sostenibile.

Gli elementi fondamentali del processo di VAS sono:

- l'integrazione di considerazioni legate alla sostenibilità ambientale nel processo di pianificazione;
- la partecipazione di tutti i soggetti portatori d'interesse.

Chiaramente la presente proposta di aggiornamento si basa sui suddetti indirizzi per l'aggiornamento del Piano di cui alla DGR 381/2015, i cui obiettivi sono sintetizzati di seguito:

- Incremento della raccolta differenziata fino al 65%. Il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata sarà perseguito mediante:
  - Il ricorso privilegiato a raccolta domiciliari;
  - La promozione di centri di raccolta;
  - L'implementazione di sistemi di incentivazione per gli utenti del servizio;
  - La predisposizione di linee-guida per uniformare le raccolte sul territorio;
  - La formazione e l'informazione degli utenti.
- Finanziamento e realizzazione di impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio di consorzi di Comuni;
- Identificazione di aree da riqualificare morfologicamente al fine di realizzare siti di smaltimento delle frazione umida tritovagliata a seguito di un processo di adeguata stabilizzazione.

Per la localizzazione degli impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico con impatti principali sulle componenti ambientali suolo e acque, si propone che vengano tenuti in considerazione tutti i vincoli che implicano la protezione del territorio derivanti dall'analisi del quadro di riferimento normativo e programmatico sopra esaminati.

Andranno considerati, pertanto, come vincoli cogenti a tutti gli effetti, anche per gli impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico, i seguenti:

**V-01:** *Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della Legge 18 maggio 1989, n. 183;*

**V-02:** *Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree individuate dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;*

**V-03:** *Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del DLgs. 11 maggio 1999, n. 152;*

**V-04:** *Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere*

---



*in territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e, segnatamente, devono essere considerati i vincoli V-04a, V-04b, V-04c, V-04d, V-04f, V-04g, V-04h, V-04i, V-04l, V-04m;*

**V-06:** *aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n.394;*

**V-08:** *(a e c): faglie e aree soggette ad attività vulcanica; escluse le aree a rischio sismico di prima categoria (V-08b);*

**V-09:** *in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;*

**V-11:** *in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;*

**V-12:** *in aree instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni;*

**V-14:** *aree di elevato pregio agricolo, con le avvertenze di interpretazione e le limitazioni di applicazione del vincolo sopra riportate;*

**V-15:** *Adozione, già dal primo momento di esercizio, di tutte le misure di abbattimento e contenimento delle emissioni diffuse e puntuali applicabili, incluse quelle adottabili a medio e lungo termine, previste dal Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria per i nuovi progetti di impianti che ricadono nell'Agglomerato Napoli-Caserta (IT1507) e nella Zona costiera-collinare.*

**V-16:** *Gli impianti per la gestione dei rifiuti non possono essere localizzati nelle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come "Sistemi territoriali di Sviluppo: Dominanti" a matrice Naturalistica (Aree A); fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità;*

Tutti i vincoli esaminati per ciascuna delle macrotipologie impiantistiche considerate ai precedenti paragrafi, possono ritenersi esaustivi del quadro dei vincoli vigenti così come discende dall'analisi del quadro di riferimento normativo e programmatico, a livello di macrolocalizzazione e cioè al livello di scala regionale.

È estremamente rilevante in questa sede rimarcare l'ambito di azione del PRGRU rispetto alle operazioni di localizzazione dei siti di trattamento e smaltimento. Secondo la norma vigente, infatti, (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 196 comma 1, punti elenco n e o), è competenza specifica delle Regioni la sola definizione dei criteri per la determinazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nonché dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, mentre l'individuazione delle stesse aree è una competenza esclusiva delle Province.

In particolare, tale individuazione, a livello di ATO (D.Lgs. 152/2006, art. 197, comma 1, punto elenco d), dovrà avvenire da parte della Province solo a valle della determinazione dei criteri compiuta a livello di pianificazione

regionale e sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'autorità d'ambito ed i Comuni. Tale precisazione è necessaria e doverosa soprattutto alla luce del principale limite dell'analisi contenuta nel presente capitolo, la quale risulta valida solo per il livello di scala con il quale vengono qui rappresentati i vincoli spaziali gravanti sul territorio regionale.

Al livello di scala adoperato nella cartografia allegata al PRGRU (uno a un milione), un errore di mezzo millimetro (difficilmente apprezzabile ad occhio nudo), contenuto nel limite di una superficie vincolata, comporta un errore di cantiere di cinquecento metri. Altri errori cartografici possono derivare dalle operazioni di trasferimento del sistema di coordinate degli strati dei vincoli cogenti acquisiti da una pluralità di autorità con competenza ambientale. Ciò in quanto tali autorità non posseggono uniformemente gli strati informativi di che trattasi georiferiti secondo il sistema UTM (map datum WGS84).

È agevolmente comprensibile, dunque, la necessità di dovere considerare attendibili solo per gli scopi legati ai limiti e alla portata del PRGRU, più volte ampiamente sottolineati, i cartogrammi relativi agli strati che rappresentano i vincoli gravanti sul territorio regionale.

Le Province, nell'esercizio di propria esclusiva competenza di individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento, dovranno definire accuratamente, nell'appropriato livello di scala, la distribuzione spaziale dei vincoli corrispondenti ai criteri di localizzazione individuati nel PRGRU.

Da quanto rappresentato, dunque, emerge che l'analisi svolta non può ritenersi completa a causa di numerosi aspetti di dettaglio che possono essere considerati solamente nelle fasi a valle, in parte a livello di pianificazione provinciale e, più appropriatamente, nelle procedure di autorizzazione di nuovi impianti, compresi gli studi e le eventuali procedure di valutazione ambientale, di competenza regionale. Ciò tenuto conto soprattutto del livello di dettaglio delle informazioni cartografiche disponibili alla scala adoperata nella cartografia regionale presa a riferimento.

Per completare il quadro dei vincoli proposto, è necessario tenere presente anche il quadro delle raccomandazioni per lo svolgimento delle fasi di localizzazione a livello di maggiore dettaglio. Tale quadro aggiuntivo viene proposto nel successivo paragrafo recante "Raccomandazioni" e dovrà essere assunto a base in tutte le analisi di localizzazione di livello provinciale, per le procedure regionali di autorizzazione e per le eventuali procedure di valutazione ambientale a livello di scala locale.

## **Raccomandazioni**

Congiuntamente al quadro dei vincoli cogenti sopra rappresentato, declinato per ciascuna tipologia impiantistica individuata nel presente Piano, viene di seguito fornito il collettivo delle raccomandazioni di natura non

---

strettamente territoriale applicabili nel processo di verifica delle proposte di localizzazione di nuovi impianti. In altri termini esistono delle verifiche da condursi a livello di dettaglio che pure dovrebbero essere prese in considerazione in ogni fase di verifica operativa delle ipotesi localizzative, per tutte le tipologie di impianti di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti considerate.

Le raccomandazioni date di seguito dovrebbero essere osservate ad ogni livello (negli studi di fattibilità, nelle procedure di autorizzazione, negli studi di impatto ambientale, ecc.) sia dai proponenti che dai tecnici della pubblica amministrazione coinvolti nel processo decisionale.

### **Raccomandazioni generali valide per tutte le tipologie impiantistiche**

#### *R-01: Quadro dei vincoli derivanti dalla normativa vigente*

Per quanto nella stesura del presente Piano sia stato compiuto ogni sforzo per tenere conto di qualsiasi vincolo dettato dalla normativa in vigore capace di influenzare le ipotesi localizzative di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, si è consapevoli della impossibilità di garantire a priori che nessun vincolo sia stato tralasciato.

Si fa richiesta al pubblico, ai portatori d'interesse e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale che intervengono nelle procedure di consultazione e partecipazione previste a livello comunitario, che siano a conoscenza di ulteriori vincoli derivanti dalla vigente normativa, di segnalare tali eventuali vincoli, preventivamente rispetto all'adozione del presente Piano.

Il presente Piano, infatti, è comunque soggetto a revisioni periodiche con le quali sarà possibile anche l'integrazione del quadro dei vincoli proposti con quelli derivanti dall'aggiornamento della normativa.

Pure relativamente ai vincoli considerati nell'analisi condotta, per tutte le tipologie impiantistiche, in fase di localizzazione di dettaglio, la verifica puntuale dell'effettiva sussistenza delle condizioni della loro applicazione implica l'obbligo di rispetto degli stessi, persino in caso di una mancante o errata rappresentazione cartografica.

#### *R-02: Valutazione d'incidenza*

Nelle procedure di autorizzazione delle nuove proposte di nuovi impianti di recupero, trattamento e smaltimento, si raccomanda fortemente di valutare l'incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120, delle ipotesi localizzative di dettaglio sulle specie e sugli habitat protetti dalle Direttive comunitarie 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli", indipendentemente dal fatto che i candidati siti ricadano all'interno del perimetro dei Siti di Importanza Comunitaria o delle Zone di Protezione Speciale.

Si raccomanda fortemente, inoltre, di basare gli studi e le conclusioni della procedura di Valutazione d'Incidenza,

anche quella da condursi per il presente Piano, sui contenuti dell'allegato G del citato DPR 8 settembre 1997, n. 357 e specialmente sulla guida metodologica "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 – guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat 92/43/CEE" pubblicato dall'ufficio per le pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee nel 2002.

#### *R-03: Beni Culturali*

Nelle procedure di autorizzazione di nuovi impianti, si dovrà avere cura speciale nel tenere conto delle limitazioni spaziali e funzionali esercitate dalla presenza di beni culturali tutelati ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 43/2004 e s.m.i., ai fini della localizzazione degli impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti previsti dal presente Piano. I Beni Culturali sono definiti all'art. 2, comma 2 del citato D.Lgs. 42/2004: sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Trattasi dunque di entità areali, lineari nastriformi o puntuali non uniformemente collocabili spazialmente al livello di scala considerato e le cui distanze di sicurezza da siti ipotizzati come idonei per la localizzazione di nuovi impianti di trattamento e smaltimento non possono che essere valutate caso per caso. Nelle procedure di autorizzazione e negli studi di valutazione ambientale si dovrà tenere conto del patrimonio dei Beni Culturali sul quale le nuove ipotesi localizzative possono esercitare impatti negativi. Ciò anche promuovendo specifiche procedure di analisi e valutazione in cui le Soprintendenze competenti possano partecipare nella formulazione e nell'approvazione delle nuove ipotesi localizzative.

#### *R-04: Condizioni geomorfologiche*

Nell'analisi e nella valutazione delle proposte di nuovi impianti si raccomanda fortemente di valutare, in relazione ai contesti localizzativi, per tipologie di opere e caso per caso, l'influenza delle condizioni geomorfologiche del territorio dei candidati siti di trattamento e smaltimento sia a livello di scala vasta che di scala locale. L'analisi richiesta deve avere lo scopo di valutare le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio che comprendono tutte le caratteristiche topografiche, geologiche, geotecniche, geofisiche e idrogeologiche che possono determinare instabilità dei versanti, effetti di amplificazione del moto sismico, addensamenti, liquefazioni, rotture di faglia, collasso di cavità, subsidenze, modifiche del regime delle acque superficiali e profonde, ecc., tenuto conto anche di eventuali effetti derivanti dalla realizzazione delle opere previste, in relazione alle tipologie e alle tecniche progettuali nonché ai materiali adottati.

---

*R-05: Vincolo idrogeologico*

Il vincolo idrogeologico venne istituito e normato con il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e con il Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926. L'obiettivo principale del vincolo idrogeologico è quello di preservare l'ambiente fisico: non è preclusivo della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla tutela degli interessi pubblici e alla prevenzione del danno pubblico.

Dal 1923 ad oggi, la disciplina della tutela idrogeologica e della prevenzione del rischio ha assunto una dimensione più appropriata e maggiormente organica; essa non si limita all'inquadramento parziale proprio della norma citata, ben antiquata anche se vigente. Il rispetto della considerazione del patrimonio naturalistico (zone boscate) e degli equilibri dei bacini idrologici ed idrogeologici sono assicurati in ogni caso dall'imposizione dei vincoli cogenti riguardanti la tutela dei beni culturali (nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio) e dal Testo Unico ambientale, per la parte relativa alla difesa del suolo, ben più attuali ed "informati" degli avanzamenti dell'ingegneria e delle scienze dell'ambiente e della tutela del territorio che si sono avuti dal 1923 ad oggi.

Nelle fasi localizzative di dettaglio, pertanto, si dovranno analizzare attentamente gli effetti sull'ambiente delle proposte di ubicazione degli impianti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico, avendo cura di individuare, tra le alternative possibili, quelle che massimizzano la tutela delle risorse essenziali del territorio con azioni dirette alla loro salvaguardia, alla prevenzione e alla difesa dagli inquinamenti. Al fine di garantire la minimizzazione degli impatti ambientali, per tutte le opere e categorie di lavori accessori agli impianti di trattamento e smaltimento (es. interventi sui versanti, sistemazioni idrauliche, attraversamenti, viabilità secondaria, ecc.), si dovrà far ricorso, prioritariamente, alle tecniche di ingegneria naturalistica di cui al DPGR n. 574 del 22 luglio 2002 recante "Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica in Campania".

*R-06: Distanze dagli impianti di trattamento e smaltimento*

La distanza di un sito di trattamento e smaltimento dai centri abitati, incluse le case sparse ed isolate, rappresenta uno dei principali fattori di accettabilità degli impianti da parte delle comunità e delle Autorità Locali di governo del territorio. La massimizzazione di tale fattore riveste un'importanza fondamentale per gli studi di localizzazione di dettaglio. D'altra parte risulta anche chiaro che notevoli distanze dal contesto urbanizzato influiscono negativamente sull'accessibilità dei candidati siti, con crescenti impatti sull'ambiente connessi alla costruzione di nuovi tratti di collegamento alla rete cinematica esistente. Tale obiettivo di ottimizzazione risulta oltretutto influenzato da diversi fattori quali la disponibilità dei suoli, le vocazioni territoriali e la continua espansione degli insediamenti abitativi, non sempre inquadrata perfettamente entro gli argini netti del rispetto della legalità e della programmazione.

Sull'argomento non esiste un limite stabilito dalla norma e, come si dirà di seguito, può non avere un senso

---



scientifico assegnare, a priori, distanze soglia oltre le quali è possibile affermare con certezza che non vi saranno, da parte dei candidati siti di trattamento e smaltimento, impatti e disturbi ambientali sui possibili bersagli d'indagine. La letteratura esaminata è ampia e comprende sia lavori scientifici che strumenti di pianificazione del settore, nazionali e internazionali. Si riscontra, comunemente ai lavori consultati, l'individuazione di alcuni fattori dai quali deriva la quantificazione del valore soglia cercato, in funzione essenzialmente del tipo e della potenzialità di impianto (inteso come sorgente inquinante), della componente ambientale considerata e della categoria del bersaglio dell'impatto (case sparse, zone residenziali, ospedali e case di cura, ecc.). Il risultato dell'indagine comparativa è non univoco, nel senso che si conclude che non è possibile individuare una distanza soglia da potere assegnare decontestualizzando il caso specifico di studio.

Se ne conclude che nelle fasi di localizzazione di dettaglio, è opportuno analizzare attentamente le proposte di ubicazione di nuovi siti di trattamento e smaltimento, con la raccomandazione di applicare adeguati modelli di simulazione per le varie componenti ambientali (es. polveri, parti volatili, rumore, vibrazioni, aerosoli, odori, emissioni in atmosfera diffuse e concentrate, ecc.) al fine di riconoscere se le distanze tra gli impianti in proposta e i possibili bersagli di impatto possano giudicarsi adeguate, rispetto ai limiti di legge, in funzione della natura e della potenzialità dei trattamenti previsti in progetto.

#### *R-07: Protezione e vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei*

Il Piano Regionale di tutela delle acque adottato dalla Giunta Regionale con DRGC n. 1220 del 6 luglio 2007, per quanto suscettibile di ulteriori modificazioni ed integrazioni e non ancora approvato dal Consiglio Regionale, ha individuato alcune aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento per le quali sussiste un delicato equilibrio acqua dolce-acqua salata e dunque una concreta possibilità di inquinamento dovuto alla commistione dell'acqua continentale con l'acqua marina che si potrebbe verificare per effetto di emungimenti locali o diffusi non perfettamente equilibrati con le condizioni idrodinamiche e la potenzialità dell'acquifero. Nell'ambito dello stesso Piano sono state individuate, altresì, aree richiedenti specifiche misure di risanamento (zone vulnerabili di origine agricola, zone vulnerabili da prodotti fitosanitari). Nelle procedure di autorizzazione, negli studi e nelle eventuali procedure di valutazione ambientale, dovrebbero essere verificate adeguatamente le interferenze dei nuovi progetti con le finalità e le misure di protezione individuate per le zone sopra richiamate allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia quali – quantitativa della risorsa idrica sotterranea.

#### *R-08: Piani fondali e livelli massimi di falda*

Le ipotesi di localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento e trattamento di rifiuti dovranno sempre garantire

---

adeguati margini di sicurezza rispetto al rischio di contatto delle acque sotterranee con i volumi trattati o smaltiti. Ciò vale per le discariche di qualsiasi tipo, per le quali si ricordano le disposizioni del D.Lgs. 36/2003 (allegato 1, paragrafi 1.2. e 2.4.) ma deve essere considerato anche per tutti gli impianti che trattano o stoccano rifiuti e sottoprodotti intermedi di processo in vasche e volumi di servizio.

Si raccomanda che nelle fasi di localizzazione di dettaglio, nelle procedure di autorizzazione di nuovi impianti, negli studi e nelle eventuali procedure di valutazione ambientale, venga verificato che siano assicurati elevati margini di sicurezza dei piani fondali di tutti i volumi tecnici degli impianti nei quali sono stoccati rifiuti e sottoprodotti intermedi di processo rispetto ai livelli della falda e alle fluttuazioni giornaliere e stagionali, anche in funzione delle evoluzioni delle piezometriche derivanti dalle variazioni dei volumi di emungimento connessi agli usi in essere o ragionevolmente prevedibili.

#### *R-09: Allontanamento delle acque meteoriche*

Fatti salvi i vincoli derivanti dal D.Lgs. 36/2003 e applicabili alle discariche, le acque meteoriche non dovrebbero mai entrare in contatto direttamente o indirettamente con i rifiuti che si trovano all'interno dei siti di trattamento e smaltimento. Tale principio, applicabile anche ai sottoprodotti e ai rifiuti derivanti dai processi intermedi di trattamento, deve ispirare la progettazione di adeguati sistemi di drenaggio delle acque meteoriche tali da garantire, con gli ampi margini di sicurezza derivanti dall'assunzione di periodi di ritorno crescenti con l'aumentare della quantità e della pericolosità dei rifiuti trattati, la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche senza che queste mai possano venire a contatto con materiali e sostanze inquinanti. Dovranno essere altresì previsti opportuni sistemi di pretrattamento ed eventuali ulteriori unità di processo che conferiscano agli scarichi acquosi caratteristiche qualitative compatibili rispetto ai corpi idrici recettori.

Nelle fasi di localizzazione di dettaglio, alle procedure di autorizzazione, agli studi e alle eventuali procedure di valutazione ambientale attinenti alle proposte di nuovi impianti, si dovrebbero prevedere particolari prescrizioni per le proposte di nuovi siti di trattamento e di smaltimento, in relazione alle tipologie e alle potenzialità degli impianti in proposta e allo stato quali quantitativo dei possibili corpi recettori degli scarichi acquosi, in modo da garantire la massima protezione delle risorse idriche superficiali.

#### *R-10: Fasce di rispetto e servitù*

Ulteriori analisi ed approfondimenti di dettaglio dovranno riguardare la verifica del rispetto puntuale delle distanze di norma (fasce di rispetto e servitù) da strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, aree e beni militari.

*R-11: Uso e vocazione del territorio*

La localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento di qualsiasi tipo dovrà essere oggetto di studi di dettaglio tendenti ad approfondire l'ubicazione dei candidati siti rispetto all'uso e alle vocazioni dei territori limitrofi. In fase di procedure di autorizzazione, si dovrà tenere conto, in termini via via più favorevoli rispetto alle ipotesi ventilate, della seguente classificazione del territorio, ordinata a iniziare dalle partizioni territoriali in cui insistono i vincoli cogenti e nelle quali è esclusa la localizzazione degli impianti in questione, fino alle aree in cui è auspicabile una loro localizzazione: i) aree vincolate sulle quali sono stati individuati i vincoli descritti al paragrafo 9.1 del presente Piano; ii) aree urbane destinate ad uso prevalentemente residenziale, caratterizzate da bassa densità di popolazione, limitata presenza di esercizi commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali; iii) aree urbane miste, ovvero aree urbane a densità di popolazione media, presenza di esercizi commerciali, limitate attività artigianali, assenza di insediamenti industriali; iv) aree urbane densamente popolate, con elevata presenza di esercizi commerciali ed attività artigianali e limitata presenza di insediamenti produttivi; v) aree prevalentemente agricole, con scarsa densità abitativa, scarsa presenza di esercizi commerciali e di attività artigianali; vi) aree prevalentemente industriali, caratterizzate da insediamenti produttivi, con scarsa o scarsissima densità abitativa; vii) aree esclusivamente industriali (escludendo dall'analisi le discariche di qualsiasi natura), in cui sono presenti solamente attività produttive e prive di insediamenti abitativi.

*R-12: Salute pubblica*

Gli effetti negativi degli impianti di trattamento e smaltimento sulla salute degli esseri umani si possono esplicitare secondo diverse modalità, dirette ed indirette. Il percorso più comune ed anche più probabile, può essere l'inalazione diretta di inquinanti; percorsi di tipo indiretto possono anche includere l'ingestione di cibi e bevande contaminati.

Nelle fasi di localizzazione di dettaglio, soprattutto nelle procedure di autorizzazione di nuovi impianti, dovrebbe essere previsto uno specifico momento di valutazione del rischio sugli ecosistemi e sulla salute degli esseri umani, tendente ad analizzare la probabilità e i livelli di esposizione dei bersagli d'impatto. Speciale cura dovrà essere prestata nell'individuazione delle zone ove è possibile prevedere maggiori concentrazioni di sostanze accumulabili nel suolo e nelle acque, con particolare riferimento alle sostanze bioaccumulabili (metalli pesanti, diossine, furani), relativamente alle emissioni provenienti dagli impianti. Non dovrebbero essere trascurate le migrazioni degli inquinanti più pericolosi per la salute pubblica verso tutte le componenti ambientali direttamente ed indirettamente in relazione con le ulteriori correnti liquide e solide costituite dai prodotti di scarto dei processi industriali (scarichi acquosi, ceneri, fanghi, ecc.). La valutazione dei rischi dovrebbe pertanto comprendere un'attenta analisi delle alternative di smaltimento degli effluenti inquinanti derivanti dal trattamento e dallo

smaltimento primario dei rifiuti e dei rischi sulla salute connessi a ciascuna delle alternative esaminate.

*R-13: Siti da bonificare*

Le fasi di localizzazione di dettaglio, incluse le procedure di autorizzazione di nuovi impianti e le eventuali procedure di valutazione ambientale connesse, dovrebbero comprendere approfonditi studi tendenti ad accertare la compatibilità delle proposte localizzative rispetto ai siti individuati nell'ambito del Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Regione Campania, con particolare riferimento ai precari equilibri tra le componenti ambientali che caratterizzano le aree definite come "aree vaste", includendo queste anche i Siti di Interesse Nazionale ricadenti nel territorio regionale.

*R-14: Piano faunistico venatorio regionale*

In sede di verifica e valutazione delle operazioni da porre in essere in attuazione delle previsioni del PRGRU, sarà necessario tenere conto e valutare anche i potenziali effetti sulle "aree di collegamento ecologico funzionale" e su quelle aree in generale identificate dal Piano Faunistico Venatorio regionale al fine di evitarne il potenziale pregiudizio.

### **Definizione dei criteri preferenziali per la localizzazione impiantistica**

Il riconoscimento della distribuzione spaziale dei vincoli esaminati al precedente capitolo consente implicitamente di riconoscere le aree idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti speciali come quelle esenti dai gravami individuati, relativamente a ciascuna delle tre macroclassi di impianti prese in considerazione.

Per le Macrocategorie impiantistiche 2 e 3 (Impianti industriali a predominante trattamento termico ed Impianti di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico), la proposta dei criteri di preferenzialità viene di seguito elaborata tenendo conto della distribuzione territoriale delle aree a forte connotazione e vocazione industriale che ricadono all'interno delle aree esenti dai vincoli individuati come cogenti al precedente capitolo. In tale proposta vengono privilegiate, tra le aree identificate come esenti da gravami, le aree industriali ove è possibile massimizzare la disponibilità di rifiuti o di frazioni nobili da recuperare dai rifiuti, rispetto alle distanze entro le quali tali frazioni vengono prodotte.

Tale strumento di ricerca dell'ottimo ambientale ed economico è in accordo con il principio comunitario del "chi inquina paga" ed inoltre minimizza sia i costi di smaltimento che gli impatti sulle componenti ambientali dovuti al trasporto.

Dall'analisi delle implicazioni derivanti dal quadro normativo di livello nazionale e regionale, inoltre, si deduce che tali criteri di preferenzialità sono validi per gli impianti industriali di recupero, trattamento e smaltimento ma non

---

possono valere anche per le discariche. Oltre che dall'analisi della normativa vigente, tale distinzione deriva anche dalla disamina dei principi che sottendono il vigente regime vincolistico esaminati al precedente paragrafo, poiché si è visto che i criteri di localizzazione dominanti, per le discariche, sono sensibilmente svincolati ed indipendenti dai criteri di ubicazione degli impianti industriali.

Da un punto di vista operativo, dunque, la rappresentazione dei criteri e dei principi di preferenzialità di localizzazione impiantistica deve logicamente tener conto di quanto emerge sopra e deve essere distinta per discariche e per impianti industriali di recupero, trattamento e smaltimento.

Di seguito, vengono rappresentati preliminarmente i risultati della ricognizione del quadro normativo e programmatico che ha permesso di evidenziare alcuni scarni principi preferenziali richiamati talvolta dal legislatore o dal pianificatore, ben attento a fissare limiti e divieti e meno prodigo di criteri e principi di preferenzialità. A valle della breve analisi del quadro normativo e programmatico, verranno rappresentati i criteri preferenziali individuati, avendo costante cura di tenere separata la trattazione tra discariche ed impianti industriali di recupero, trattamento e smaltimento. Per questi ultimi, attraverso l'applicazione di un modello di misura dell'intensità dell'interazione spaziale esplicita tra località appartenenti ad un certo dominio territoriale, si andranno ad individuare le aree industriali in cui emerge il maggiore surplus di capacità attrattiva rispetto al contesto esaminato, in ossequio ai principi e ai criteri localizzativi sopra esposti.

In accordo con quanto emerge dall'analisi sin qui condotta, la proposta dei criteri di preferenzialità viene di seguito articolata con riferimento alle differenti macrotipologie impiantistiche da localizzare.

#### A. Macrocategoria 1: Discariche

Per la presente macrocategoria deve essere preso a riferimento, anche per gli aspetti attinenti ai criteri preferenziali, il D.Lgs. 36/2003.

##### - *Discariche di rifiuti inerti*

Fermo rimanendo il quadro dei vincoli cogenti individuati al precedente capitolo, per le discariche di rifiuti speciali inerti all'origine, il riferimento normativo maggiormente rilevante è contenuto nell'allegato 1, paragrafo

1.1. del più volte citato D.Lgs. 36/2003: "nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico". Tale ricomposizione, per esempio, potrebbe riguardare le cave dismesse.

##### - *Discariche di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi*

Dall'analisi condotta non si rilevano particolari riferimenti significativi circa criteri di preferenzialità da adottarsi nelle fasi localizzative di tali categorie impiantistiche. Si sottolinea che per le discariche di rifiuti speciali e speciali

---



pericolosi, dalla lettura della Direttiva Discariche, non valgono i criteri preferenziali dati al precedente paragrafo per le discariche di rifiuti inerti.

**B. Macrocategorie 2 e 3: Impianti industriali a predominante trattamento termico ed impianti di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico**

Il principale riferimento normativo per gli impianti appartenenti alle macrocategorie in parola è fornito dall'art. 196, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 secondo il quale la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali, eccettuati gli impianti di discarica controllata, deve essere privilegiata in aree ad elevata connotazione e vocazione industriale, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime. Tale criterio preferenziale, coerente con i principi della prossimità degli impianti di gestione alle aree di produzione rifiuti e della responsabilità territoriale delle aree in cui si concentra la produzione di rifiuti, è anche finalizzata alla riduzione dei rischi di movimentazione (inclusi anche i rischi di smaltimento illegale) e alla minimizzazione degli impatti da trasporto.

### **3. Conclusioni**

L'analisi di tutti i vincoli e delle raccomandazioni non evidenziano particolari criticità per quanto concerne l'ubicazione dell'impianto oggetto della presente Valutazione di Impatto Ambientale.

---

#### 4. Quadro normativo di riferimento per la procedura di VIA e SIA

La disciplina riguardante la procedura di VIA, cui l'impianto in oggetto è assoggettabile in base a quanto emerso nei precedenti paragrafi, è attualmente regolata dall'insieme delle seguenti normative, riportate in ordine cronologico a partire dalla più recente.

##### Legislazione Nazionale in materi di VIA e VAS:

- **Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4:** Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24).
  - **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007:** Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale". (G.U. n. 113 del 17-5-2007).
  - **Testo coordinato del Decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173:** Testo del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228 (in questa Gazzetta Ufficiale - alla pagina 4), recante: «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa». (GU n. 160 del 12-7-2006) V.I.A. (CODICE DELL'AMBIENTE): Art. 1-septies - Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  - **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:** Norme in materia ambientale. (G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96) - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.Lgs. n. 4/2008
  - **Decreto Legislativo 17 agosto 2005, n. 189:** Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonche' di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale. (GU n. 221 del 22-9-2005- Suppl. Ordinario n.157).
  - **Circolare 1 giugno 2005:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Disposizioni concernenti il pagamento dello 0,5 per mille ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA statale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1989, n. 349. (GU n. 143 del 22-6-2005)
  - **Legge 18 aprile 2005, n. 62:** Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. (GU n. 96 del 27-4-2005 - S.O. n.76). Art. 19 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione
-

degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).

Art. 30 (Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di impatto ambientale).

- **Circolare 18 ottobre 2004:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Disposizioni concernenti il pagamento del contributo dello 0,5 per mille, ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, così come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA Statale, di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. (GU n. 305 del 30-12-2004).
  - **Decreto 1 aprile 2004:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. (GU n. 84 del 9-4-2004)
  - **Legge 16 gennaio 2004, n. 5.** Testo del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003), coordinato con la legge di conversione 16 gennaio 2004, n. 5, recante: "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.". (GU n. 13 del 17-1-2004).
  - **Decreto Legge 14 novembre 2003, n. 3 15:** Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica. (GU n. 268 del 18-11-2003) (Convertito in L.n. 5/2004).
  - **Legge 31 ottobre 2003, n.306:** Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (GU n. 266 del 15- 11-2003- Suppl. Ordinario n.173) ART. 15. (Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).
  - **Testo coordinato del Decreto-Legge 18 febbraio 2003, n.25:** Testo del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003), coordinato con la Legge di conversione 17 aprile 2003, n. 83: (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici". (GU n. 92 del 19-4-2003).
  - **Circolare 25 novembre 2002:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Integrazione delle circolari 11 agosto 1989, 23 febbraio 1990, n. 1092/VIA/A.O.13.I e 15 febbraio 1996 del Ministero dell'ambiente, concernente "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, modalità dell'annuncio sui quotidiani". (GU n. 291 del 12-12-2002).
-

- **Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n.190**: Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. (GU n. 199 del 26-8-2002- Suppl. Ordinario n.174) Testo coordinato alle modifiche introdotte a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sent. Corte Cost. n. 303/2003), al D. Lgs. 189/2005 e al D.Lgs. 152/2006.
  - **Legge 9 aprile 2002, n. 55**: Testo del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 34 del 9 febbraio 2002), coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale". (Testo Coordinato del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n.7) (Pubblicato su GU n. 84 del 10-4-2002).
  - **Provvedimento 20 marzo 2002**: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio -Pronuncia di compatibilita' ambientale DEC/VIA/7014 concernente il progetto relativo ai lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 della autostrada Salerno-Reggio Calabria - tratto compreso tra il km 411+400 (svincolo di Bagnara Calabria escluso) al km 442+920 (svincolo di Reggio Calabria incluso) da realizzarsi nei comuni di Bagnara Calabria, Scilla, Villa S. Giovanni, Campo Calabro e Reggio Calabria, presentato dall'ANAS Ente nazionale per le strade - Ufficio speciale infrastrutture. (GU n. 102 del 3-5-2002).
  - **Provvedimento 23 gennaio 2002**: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Piano di sviluppo aeroportuale - valutazione impatto ambientale. (G.U. del 25.02.2002, n. 47).
  - **Legge 23 marzo 2001, n. 93**: Disposizioni in campo ambientale. (Gazz. Uff., 4 aprile, n. 79).(L'art. 6 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Detto termine, già prorogato al 31 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.L. 173/2006, convertito, con modifiche, in L. n.228/2006, è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2007 dal D. L. n. 300/2006, convertito in L. n. 17/2007).
  - **Legge 24 novembre 2000, n. 340**: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000 (Modifiche alla L. 241/90).
  - **Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549**: Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente.(Gazz. Uff., 21 marzo, n. 67).
  - **Norma Tecnica UNI 31.07.1999, n. 10743**: Impatto ambientale - Linee guida per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ai progetti di impianti di trattamento di rifiuti speciali (pericolosi e non).
-

- **D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348:** Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere. G.U.R.I. 12 ottobre 1999, n. 240.
  - **D.P.C.M. 3 settembre 1999:** Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale. (Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 302). (D.P.C.M. abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Detto termine, già prorogato al 31 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.L. 173/2006, convertito, con modifiche, in L. n.228/2006, è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2007 dal D. L. n. 300/2006, convertito in L. n. 17/2007; nella G.U.R.I. n. 113 del 17.5.2007 è stato pubblicato il D.P.C.M. 7 marzo 2007, che modificato il testo dell'articolo 3, nella parte relativa agli impianti di recupero di rifiuti sottoposti a procedure semplificate).
  - **Dirett. P.C.M. 4 agosto 1999:** Applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale alle dighe di ritenuta. (G.U. serie gen. n. 216).
  - **D.P.R. 3 luglio 1998:** Termini e modalità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale per gli interporti di rilevanza nazionale. (Gazz. Uff., 24 settembre, n. 223).
  - **Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:** Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59.(Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 21 aprile, n. 92). Testo coordinato ed aggiornato al d.l. 7 settembre 2001, n. 343.
  - **D.P.R. 11 febbraio 1998:** Disposizioni integrative al del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla l. 8 luglio 1986, n. 349, art. 6. (Gazz. Uff., 27 marzo, n. 72).
  - **Legge 1 luglio 1997, n. 189:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali. (Gazz. Uff., 1° luglio, n. 151).
  - **D.P.R. 12 aprile 1996:** Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della l. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. (Gazz. Uff., 7 settembre, n. 210). (D.P.R. abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Detto termine, già prorogato al 31 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.L. 173/2006, convertito, con modifiche, in L. n.228/2006, è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2007 dal D. L. n. 300/2006, convertito in L. n. 17/2007).
  - **Legge 3 novembre 1994, n. 640:** Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991.
-



(S.O. Gazz. Uff., 22 novembre, n. 273).

- **Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod.:** Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192). (N.B.: il presente testo è stato più volte modificato).
- **D.P.C.M. 27 dicembre 1988:** Formato ZIP Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. G.U.R.I. 5 gennaio 1989, n. 4 Testo Coordinato (aggiornato al D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348) (Ai sensi dell'art. 51, c. 2, del D.Lgs. 152/2006, a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda dello stesso D. Lgs. - prorogata al 31 gennaio 2007 dal D.L. 173/2006, in sede di conversione in L. 228/2006 ed ulteriormente prorogato al 31 luglio 2007 dal D.L. n. 300/2006 - il D.P.C.M. 377/1988 "non trova applicazione...fermo restando che, per le opere o interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale, fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 del suddetto decreto").
- **D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377:** Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. (Gazz. Uff., 31 agosto, n. 204).(Ai sensi dell'art. 51, c. 2, del D.Lgs. 152/2006, "Le norme tecniche emanate in attuazione delle disposizioni di legge di cui all'articolo 48, ivi compreso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, restano in vigore fino all'emanazione delle corrispondenti norme di cui al comma 3").
- **Legge 8 luglio 1986, n. 349:** Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 59 G.U.R.I. 15 luglio 1986, n. 162 (Testo aggiornato e coordinato con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; l'articolo 1, commi da 438 a 442 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Legislazione Regionale (Leggi Regionali in materia di VIA e VAS):

In ambito regionale, ulteriori riferimenti legislativi promulgati dalla Regione Campania in merito alle procedure di Valutazione e Verifica dell'Impatto Ambientale sono contenute nelle seguenti Delibere di Giunta:

- D.G.R. 12 marzo 2004 n. 421;
- D.G.R. 31 ottobre 2002 n. 5249;

- D.G.R. 15 novembre 2001 n. 6148;
- D.G.R. 23 marzo 2001 n. 1216;
- D.G.R. 28 novembre 2000 n. 5793;
- D.G.R. 28 novembre 2000 n. 6010;
- D.G.R. 15 febbraio 2000 n. 955;
- D.G.R. 29 ottobre 1998 n. 7636;
- D.G.R. 29 gennaio 1998 n. 374.

In merito alle modalità operative per la richiesta della Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A.), il sito della Regione Campania indica testualmente: "i soggetti pubblici o privati proponenti progetti di impianti, opere od altri interventi devono presentare le proprie richieste, sulla base del modello 1, al seguente indirizzo: Servizio VIA – Settore Tutela Ambiente – AGC Ecologia - Via De Gasperi, 28 – Napoli – e devono provvedere a depositare presso lo stesso Servizio VIA copia del progetto dell'opera, dello studio di impatto ambientale, nonché una sintesi non tecnica. La documentazione sarà a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito dalle ore 8.00 alle ore 13.30, dalle ore 14.30 alle ore 16.00, nei giorni, martedì, mercoledì e venerdì. Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici potranno essere presentate al Servizio VIA entro 45 giorni dalla data di deposito".

Contestualmente i soggetti pubblici o privati proponenti progetti di impianti, opere od altri interventi devono trasmettere la domanda, completa di copia del progetto e del SIA, alle Province, ai Comuni interessati, all'Assessorato Regionale Urbanistica e Beni Culturali settore BBAAPP e all'Ente Parco se dovuto, e devono provvedere a pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale un comunicato redatto secondo lo schema del modello 3.

Per quanto concerne l'attivazione delle procedure di "screening" (verifica) dell'impatto ambientale, il sito indica al committente o all'autorità proponente di richiedere al Servizio VIA, sulla base del modello 2, la verifica ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Parte II), fornendo le informazioni di cui all'allegato IV del citato decreto. Le richieste saranno riportate in apposito registro, predisposto e tenuto dal Servizio VIA, e saranno pubblicate sul sito. Gli esiti delle procedure di screening saranno pubblicati sul BURC, oltre che riportati sul registro.

Per quanto riguarda infine la sola procedura di "scoping", il sito invita il committente o l'autorità proponente a richiedere al Servizio VIA la definizione concordata dei contenuti delle informazioni da fornire, presentando esplicita richiesta.

Le spese amministrative di istruttoria per la procedura di valutazione di impatto ambientale, per la verifica di

---

screening e per l'espressione del "sentito", sono calcolate sulla base delle aliquote riportate sulla Delibera G.R. n° 916 del 14/07/05 pubblicata sul BURC n° 50 dello 03/10/05.

Legislazione Comunità Europea in materia di VIA e VAS:

- Direttiva (CE) 97/11: Consiglio, 3 marzo 1997 G.U.C.E. 14 marzo 1997, n. L 073 Modifica alla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.